SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

679ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1963

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE GIACOMO PIOLA:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 31690
BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 31691

CONGEDI 31687

DISEGNI DI LEGGE:

Annunzio di presentazione 31688
Approvazione da parte di Commissione permanente 31689
Approvazione di procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 658-B 31714
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti 31688
Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 31689
Presentazione di relazioni 31689
Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 2441:
PRESIDENTE 31714
MONNI 31714
Trasmissione 31687

« Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari di 700 posti di usciere giudiziario » **(2304)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):
BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia* *Pag.* 31692
ROMANO Antonio, *relatore* 31691

« Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale) » **(136** e **817-B)**, *d'iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini e dei senatori Picchiotti ed altri* (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati, approvato, con modificazioni, dal Senato in un testo unificato col disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picchiotti ed altri, e nuovamente modificato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):
BATTAGLIA 31695
BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia* . . 31697
CAPALOZZA 31692
CORNAGGIA MEDICI 31695
MONNI, *relatore* 31696, 31697
PICCHIOTTI 31694

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

« Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » (**2247**-*Urgenza*) (Discussione):

ALBERTI, *relatore* . . . . . *Pag.* 31698, 31709
* CARELLI 31706
GATTO 31704
JERVOLINO, *Ministro della sanità* . 31713, 31714
MONNI . . . . . *Pag.* 31707, 31713
PASQUALICCHIO 31700
ROMANO Antonio 31701

INTERROGAZIONI:

Annunzio 31714

—

N. B. — *L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.*

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 17 gennaio.

C A R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Bonadies per giorni 4, Buizza per giorni 2 e Desana per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale » (2250-*B*) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (2447), d'iniziativa dei deputati Colitto; Palazzolo; Boidi ed altri e Spadazzi;

« Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica » (2450), d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri;

« Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (2451), d'iniziativa dei deputati De Pasquale; Dante ed altri, Nannuzzi ed altri;

« Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori » (2452);

« Modifiche alla legge 5 gennaio 1956, n. 524, e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo » (2453), d'iniziativa del deputato Gioia;

« Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali » (2454), d'iniziativa dei deputati Nanni Rino ed altri; Armaroli ed altri e Breganze ed altri;

« Tributi speciali per i servizi resi dal personale del Ministero della sanità e modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato » (2455), d'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri;

« Mantenimento, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età » (2456);

« Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » (2457);

« Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari » (2458), d'iniziativa dei deputati Comandini ed altri;

« Norma integrativa dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1962, n. 885, relativa all'istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza » (2459), d'iniziativa del deputato Colasanto;

« Utilizzazione del materiale auto-motociclistico e dei natanti dei servizi antincendi » (2460).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa:

dei senatori Moneti, Donati, Zannini, Baldini, Bellisario e Tirabassi:

« Modificazione all'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585 relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado » (2448).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità » (2449).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano » (2423), previo parere della 5ª Commissione;

« Indennità integrativa ai giudici della Corte costituzionale » (2441), d'iniziativa del senatore Monni;

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (2447), di iniziativa dei deputati Colitto; Palazzolo; Boidi ed altri e Spadazzi, previo parere della 5ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di un assegno mensile ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (2438), d'iniziativa dei senatori De Bosio ed altri, previ pareri della 1ª e della 10ª Commissione;

« Contributo straordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.) » (2446), previo parere della 3ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani » (2432), previo parere della 5ª Commissione;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina » (2420), d'iniziativa del deputato Berry, previ pareri della 2ª e della 11ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifica dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere » (2419), d'iniziativa dei deputati Tognoni ed altri e del deputato Bucciarelli Ducci;

« Modifiche alla legge 31 marzo 1956, numero 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » (2421), d'iniziativa dei deputati Storti ed altri, previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (2416), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori » (2452), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 7ª e della 9ª Commissione e della Giunta consultiva per il Mezzogiorno.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Baracco sul disegno di legge: « Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero » (658-*B*);

dal senatore Pagni sul disegno di legge costituzionale: « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » (2125-*bis*), d'iniziativa dei deputati Beltrame ed altri; Marangone ed altri; Sciolis e Bologna; Biasutti ed altri.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta del 18 gennaio 1963, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà dello Stato — Amministrazione dei monopoli — sito in Venezia » (2336), d'iniziativa del deputato Gagliardi;

« Aumento del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (2371);

« Norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia » (2395).

Commemorazione del senatore Giacomo Piola

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui si levano tutti i senatori e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, sabato 20 gennaio, quando tutto lasciava sperare che egli fosse sul punto di ristabilirsi completamente dalla malattia che lo aveva colpito due mesi fa, per improvvise complicazioni, si è spento nella sua abitazione di Acqui il senatore Giacomo Piola.

Era nato ad Acqui, in Provincia di Alessandria, il 21 agosto 1890. Laureatosi in giurisprudenza nel 1912 presso l'Università di Torino, dette subito inizio all'attività forense.

Partecipò alla guerra 1915-18 come ufficiale di complemento di artiglieria, guadagnandosi tre medaglie al valor militare, e prese anche parte alla seconda guerra mondiale, raggiungendo il grado di tenente colonnello.

Durante il periodo clandestino dette attiva opera al C.L.N. della sua città e fu tratto in arresto dai tedeschi e trattenuto in ostaggio per parecchi mesi insieme con altri cittadini di Acqui.

Dopo la prima guerra mondiale, mentre veniva affermandosi nell'attività professionale — e fu brillante avvocato — aveva dato intensa opera alla vita amministrativa, nella sua città e in altri Comuni della sua Provincia, fino al 1923.

Entrato a far parte della Democrazia Cristiana nel 1945, fu eletto Sindaco di Acqui nel 1951 ed in tale carica venne confermato nel 1957 e nel 1961.

Senatore per il Collegio di Acqui Terme-Ovada-Novi Ligure nella seconda e nella terza legislatura, fu per un decennio uno dei più attivi ed apprezzati membri di questa Assemblea. Recò ai lavori delle Commissioni e dell'Aula il contributo inestimabile della sua vasta, personale esperienza nei problemi amministrativi e finanziari, come relatore di numerosissimi disegni di legge e con apprezzati interventi in materia procedurale e regolamentare.

Oltre che delle Commissioni permanenti lavoro e giustizia, prima, e Finanze e tesoro, poi, fece parte di molte Commissioni speciali e della Giunta delle elezioni. Fu anche membro della Commissione parlamentare per la nuova tariffa dei dazi doganali e di quella per il testo unico delle imposte dirette, nonchè della Commissione per l'Alto Adige.

In seno al Governo ricoprì, con intelligenza e competenza, la carica di Sottosegretario alle Finanze dal 1955 al 1958 e dal 1959 al 1960.

Onorevoli senatori, con Giacomo Piola scompare un illustre collega, che era amato e stimato da tutti per il suo tratto di gentiluomo d'antico stampo e per le comunicative doti della sua bontà e della sua lucida mente.

Il ricordo di lui resterà a lungo in quest'Aula, legato a molte leggi che abbiamo discusso in questi dieci anni e a molti dibattiti, nel corso dei quali si è levata la sua parola pacata e convincente. Ma più ancora egli resterà vivo in quanti di noi hanno avuto la ventura di conoscerne e apprezzarne la probità e la lealtà.

È costume suggerito dalla fatale pietosa circostanza dire bene da questo seggio di coloro che passano dalla vita di giù ad un mondo che la fede, o la storia, fanno diventare luminoso ed eterno, ma per lui, per Giacomo Piola, può ben dirsi che il rimpianto è grande, così come grande è la lezione di costume civile e politico che egli ci lascia.

Da vecchio piemontese, vecchio non tanto di anni, ma per i legami che lo avvincevano alle vicende storiche della sua gente, aveva in sommo onore il senso dello Stato. E per questo fu limpida la sua esistenza ed esemplare l'attività data alle cose che egli amava: alla famiglia diletta, nella quale le preoccupazioni e i pesi delle pubbliche cùre trovavano il temperamento negli affetti semplici e nella serenità bonaria delle domestiche tradizioni; alle amicizie, nelle quali era signore, prodigo di una confidenza che sapeva di umore schietto, faceto, quasi paesano; e alla piccola Patria, alla sua Acqui, che volle celebrata anche nel nome, associandone il ricordo alle rinomate Terme, e che illustrò

nell'Amministrazione civica e nelle istituzioni, di cui promosse il rifiorire e il sicuro sviluppo.

Alla famiglia angosciata, al Gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana, che perde in lui un autorevole membro del suo Direttivo, alla città di Acqui, alla quale egli riservò, per tutta la vita, il meglio delle sue capacità, la Presidenza rinnova la commossa espressione dell'unanime, sincero cordoglio dell'Assemblea.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevoli colleghi, con animo profondamente commosso mi associo, a nome del Governo, alle espressioni di cordoglio che sono state pronunciate in quest'Aula dal Presidente dell'Assemblea per ricordare la nobile figura del senatore Giacomo Piola, che lascia di sè imperituro ricordo in quanti nel Foro, nella tribuna parlamentare e nelle cariche amministrative e di Governo ebbero la ventura di conoscerlo e di apprezzarne le preclarie virtù di intelligenza, di bontà e di carattere.

La nota dominante della sua vita fu la fede negli ideali democratici e nel progresso del popolo italiano, al cui bene dedicò tutte le sue eccellenti doti morali ed intellettuali, fino agli ultimi giorni di sua vita. Il primo malore lo colse mentre, con la consueta alacrità, attendeva ai lavori della sua Commissione parlamentare; e l'ala gelida della morte lo colpiva quando aveva appena terminato l'ultima relazione ad un disegno di legge, che il collega Trabucchi gli aveva sollecitato.

Nominato Sottosegretario di Stato per le finanze fin dalla sua prima elezione al Senato, la carica gli fu per altre due volte confermata, in riconoscimento della sua particolare competenza nei problemi economici e finanziari e del suo tratto squisito e signorile, che tanto caro lo rese a tutti i colleghi del Parlamento.

Del suo particolare attaccamento alla professione forense ricorderò la difesa più strenua e appassionata della sua vita: quella per la restituzione della famose terme al Comune di Acqui, che, nel periodo fascista, aveva dovuto cederle al Governo per una somma non rimunerativa.

I solenni funerali decretatigli dal Comune di Acqui, di cui fu amatissimo sindaco, e il pellegrinaggio di affetto tributato dai concittadini alla lacrimata sua salma, testimoniano la popolarità dell'uomo e i sentimenti di generale riconoscenza che la sua illuminata opera di amministratore e di parlamentare aveva saputo suscitare nell'animo dei buoni e degli onesti.

Il Governo si inchina, perciò, reverente e commosso dinanzi alle spoglie mortali di Giacomo Piola, assicurando la sua eletta consorte e i suoi figli diletti che la memoria del loro illustre congiunto sarà costodita quale esempio di vita intemerata e quale monito a perseguire sempre gli ideali del bene comune, che costituiscono il patrimonio di tutti i parlamentari italiani.

Approvazione del disegno di legge: « Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari di 700 posti di usciere giudiziario » (2304) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari di 700 posti di usciere giudiziario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore.* Onorevoli colleghi, con la legge del 5 luglio 1961 n. 564 venne aumentato di 700 posti l'organico degli uscieri giudiziari. Fu delegato il Governo ad attribuire ai vari uffici giudiziari questo aumento di organico entro tre mesi. I tre mesi scaddero per motivi diversi e principalmente perchè questa attribu-

zione è connessa con l'altra legge sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in quanto dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie dipende anche l'attribuzione di questi nuovi 700 posti di usciere giudiziario. Fu quindi presentato un altro disegno di legge il 5 luglio 1962, contenente una delega al Governo di procedere all'attribuzione di questi 700 nuovi uscieri giudiziari entro sei mesi. La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge riducendo il termine a 4 mesi. I motivi detti giustificano il nuovo disegno di legge e la delega per 4 mesi. Quindi propongo di approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, il disegno di legge è sufficientemente chiaro ed il senatore Romano ha spiegato che i pochi mesi di delega, accordati al Governo nel 1961, non furono sufficienti per espletare la medesima sia per la correlazione con la variazione delle tabelle giudiziarie sia perchè quei mesi coincisero con il periodo di vacanze estive, per cui gli uffici non furono in grado di approntare il materiale necessario. Ecco perchè mi associo all'istanza dell'onorevole relatore chiedendo al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Articolo unico.

La delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564, può essere esercitata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale) » (136 e 817-B), d'iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini e dei senatori Picchiotti ed altri (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati, approvato, con modificazioni, dal Senato in un testo unificato col disegno di legge di iniziativa dei senatori Picchiotti ed altri, e nuovamente modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale) », di iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini e dei senatori Picchiotti ed altri, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati, approvato con modificazioni dal Senato in un testo unificato col disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picchiotti ed altri, e nuovamente modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Capalozza. Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, aggravano come è noto, il reato di omicidio volontario, insieme alle altre circostanze previste negli articoli 576 e 577 del Codice penale, l'essere soggetto passivo l'ascendente o il discendente (articolo 577 n. 1: pena dell'ergastolo) o l'essere soggetto passivo il coniuge, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o l'affine in linea retta (articolo 577 ultimo comma: pena della reclusione da 24 a 30 anni). È noto, altresì, che, allorchè il soggetto passivo sia l'ascendente o il discendente ed insieme concorra la circostanza aggravante generica del numero 1 dell'articolo 61, cioè l'avere agito per motivi abietti o futili, o del numero 4 dello stesso articolo 61, cioè l'aver adoperato sevizie od aver agito con crudeltà verso le persone o quando è stato adoperato un mezzo venefico

o insidioso oppure vi è stata premeditazione, è prevista l'aggravante dell'articolo 576 n. 2, che importa la pena dell'ergastolo quale commutazione legislativa della pena di morte, abolita dalla Carta costituzionale.

Trasponendo le aggravanti dell'omicidio volontario, di cui ho detto or ora, nel campo delle lesioni, il Codice, per questo reato, aumenta la pena da un terzo alla metà, se è presente taluna delle aggravanti dell'articolo 576 (così, anche l'essere soggetto passivo lo ascendente o il discendente in concorso all'altra aggravante su spiegata); e l'aumenta fino ad un terzo, se ricorre taluna delle aggravanti previste dall'articolo 577, (così, anche l'essere soggetto passivo l'ascendente o il discendente, senza l'altra circostanza aggravante di cui all'articolo 576, n. 2, o uno dei parenti o affini elencati nell'ultimo comma di esso articolo 577), ed anche se il fatto sia stato commesso con armi o con sostanze corrosive.

Ora, giusta l'articolo 582, secondo comma, le lesioni semplici, cioè che non siano gravi nè gravissime *quoad aegrotationem*, vale a dire dal punto di vista medico-legale — e articolo 583 Codice penale — sono punibili a querela di parte, se la malattia abbia una durata non superiore a dieci giorni, semprechè non concorra alcuna delle circostanze aggravanti dello stesso articolo 583 e dell'articolo 585 del Codice penale.

Ebbene, i vari proponenti del provvedimento al nostro esame intendono stabilire che, in ogni caso in cui l'unica circostanza aggravante sia costituita dalla qualifica del soggetto passivo, o meglio, dai suoi rapporti di parentela o di affinità con l'agente, si segua la stessa disciplina giuridica che è dettata per la lesione lieve dell'articolo 582, secondo comma. È tutto qui.

L'accordo sul fine è solidale, è, direi, unanime: senatori proponenti, primo fra tutti l'amico Picchiotti; deputati proponenti: Governo, Commissioni di giustizia della Camera e del Senato, Assemblea plenaria del Senato (perchè la Camera se n'è occupata, se la memoria non m'inganna, solo in sede di Commissione deliberante).

Le difficoltà sorgono, e sono sorte, quando dall'intenzione si è passati alla concretizzazione della norma. Donde, i dubbi, le incertezze, le divergenze. E perchè? Perchè — lo sappiamo e ce ne accorgiamo tutte le volte che ad esso ci avviciniamo con intendimenti novatori — il Codice è un così delicato e complicato organismo, un vero congegno d'orologeria, che ogni suo ritocco diventa una specie di opera d'alta precisione. Sicchè nella gara al miglioramento normativo e nel desiderio di raggiungere il traguardo della perfezione per l'incastro della nuova legge nel Codice, il testo ha fatto più volte il viaggio di andata e ritorno tra la Camera ed il Senato, col risultato che, dopo tanti anni, la modificazione, come ho detto, unanimemente auspicata, non è stata ancora realizzata. Convengo che la dizione dovuta alla acutezza dell'egregio relatore, collega Monni, e approvata dalla maggioranza della Commissione di giustizia del Senato in sede referente e portata all'Assemblea, possa essere ritenuta migliore di quella, pur meditata, che ci è venuta dalla Camera dei deputati, migliore a sua volta del testo che noi avevamo approvato in un primo tempo; ma, onorevoli colleghi, sembra, in verità, che ci si debba acquietare alla dizione della Camera, che, nella sostanza, a parte le parole diverse, è conforme alla dizione del nostro relatore, approvata dalla maggioranza della Commissione.

In effetti, l'onorevole relatore e la maggioranza della Commissione si sono preoccupati della piuttosto intricata formulazione dell'articolo proposto, il quale recita, al secondo comma: « Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1) e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

In particolare, si è posto l'interrogativo, in ordine all'inciso: « ad eccezione di quelle indicate nel numero 1) e nell'ultima parte dell'articolo 577 », se sia ben chiaro che tale inciso non sia riferito alla prima parte della norma, bensì alla seconda parte. Gli è che non v'è il minimo dubbio che esso riguardi la seconda parte. Insomma, la norma vuole che, ove la malattia abbia una durata

non superiore a dieci giorni, pur se concorrano le circostanze aggravanti indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto sia punibile a querela di parte; se, invece, la malattia ha la durata di giorni dieci ed è presente un'altra qualsiasi circostanza aggravante preveduta dagli articoli 583 e 585, ad eccezione delle due ora indicate, il delitto sia punibile d'ufficio.

Queste sono le ragioni, che potranno essere avvalorate autorevolmente dalle dichiarazioni interpretative dell'onorevole Guardasigilli e dell'onorevole relatore e confermate dalla volontà unanime dell'Assemblea, per le quali io prego vivamente l'onorevole relatore di voler accedere al testo della Camera, al fine di porre termine al lungo viaggio di cui poc'anzi ho parlato, e di apporre la parola fine alla novella modificativa delle disposizioni sulle lesioni personali volontarie fra coniugi e altri parenti.

Affido le mie brevissime considerazioni all'attenzione e alla benevolenza dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli Ministri, l'attesa per la conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge, da viva che era, è diventata, senza esagerazione, spasmodica. Infatti, questo disegno di legge, che io riproposi nella terza legislatura dopo altra proposta di legge presentata nella seconda, ha dormito tranquillamente nei cassetti, fin dal 26 settembre 1958. Spero che oggi il relatore, il quale ha fatto di tutto per elaborare un testo ineccepibile senta che al di sopra della perfezione stilistica e normativa, vi è un'attesa che non può più essere delusa.

Quali sono le finalità che si vogliono raggiungere? Lo ha già detto in maniera definitiva il collega Capalozza. Vogliamo che la norma del Codice penale sia eguale per tutti i cittadini. Nel nostro Codice penale si è introdotta invece un'eccezione alla regola comune, in base alla quale, quando si è proposta una querela, dai familiari consaguinei, questa non si può poi ritirare come è concesso ad ogni altro.

Nel mio progetto la formulazione dell'articolo 582 del Codice penale fu corretta dal collega Monni ed io non ebbi alcuna osservazione da fare in proposito.

Da che cosa è derivata questa maggiore severità per i consanguinei e familiari e l'inibizione del ritiro della querela? Dall'intento di salvaguardare lo spirito di fraternità nei componenti della famiglia. Ma tale considerazione, che ha dato luogo a questa disposizione di legge eccezionale, è stata superata da un'altra considerazione di carattere familiare e cioè che mantenendo irrinunciabile la querela, si sarebbe prodotta la disgregazione familiare stessa.

Il disegno di legge passò alla Camera la quale ha modificato ancora ciò che noi avevamo fatto, secondo quanto ha accennato testè il collega Capalozza. La Camera ha riunito, anzitutto, il disegno di legge d'iniziativa mia e di altri colleghi e quello d'iniziativa dei deputati Olindo Preziosi e Foschini ed ha formulato la norma nel modo seguente: « Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

« Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Il relatore Monni, con la sua acutezza, ha visto che si poteva fare un'ulteriore modificazione. Infatti egli ha osservato: quando le circostanze aggravanti che si trovano al numero 1) dell'articolo 577 e all'ultimo capoverso concorrono con altre aggravanti, *quid agendum*? In questo caso anche le aggravanti del n. 1) ed ultimo capoverso dell'articolo 577 concorrono con le altre, perchè sono sufficienti le aggravanti dell'articolo 583 e 585 del Codice penale a rendere il reato di lesioni di azione pubblica. Solo quando la lesione è aggravata, in quanto ricorrono le ipotesi del n. 1) dell'ultimo capoverso dell'articolo 577, non se ne tiene conto. Faccio perciò appello al valoroso collega Monni, il quale ha con pronto intuito visto quale era la norma più perfetta corrispondente al-

la finalità prefissaci, di aderire alla formulazione della Camera per non intralciare il cammino di questo disegno di legge. Già nel settembre del 1958 questa proposta di legge era veramente reclamata da tutti, dopo essere stata presentata fin dal 1956 dal collega Salari. Ora vi sono numerosi processi sopra i tavoli delle Preture, dei Tribunali e della Corte di cassazione che aspettano senza indugio questa nostra approvazione che doveva essere fatta già da tanto tempo e che oggi, io spero, sarà definitiva. Si chiede solo che le norme del Codice penale si applichino a tutti.

Non dico di più e mi auguro che il senatore Monni aderisca al testo della Camera, pur riconoscendo che egli, dal punto di vista dogmatico e normativo, ha perfettamente ragione. Ma poichè anche questa interpretazione non può dar luogo ad equivoci insistiamo perchè sia accolto il disegno di legge. (*Approvazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cornaggia Medici. Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, non più tardi di stamane a Milano, negli ambienti giudiziari, mi si chiedeva se finalmente questo disegno di legge — che sta tanto a cuore al senatore Picchiotti — sarebbe giunto in porto.

Io certamente sono del parere del relatore senatore Monni sulla formula della 2ª Commissione, da un punto di vista giuridico. Quando si fanno le leggi noi non dobbiamo pensare solo a quegli esegeti ufficiali che sono i magistrati, ma dobbiamo fare delle norme che abbiano il massimo della comprensibilità anche agli effetti del pubblico, e io ritengo, e lo dico a lei, onorevole Ministro, tanto nobile maestro del giure, che le leggi dovrebbero avere la limpidità di certe acque alpine, dovrebbero avere una luminosità solare; e certo non avranno mai questa luminosità e limpidità leggi come il testo approvato dai miei cari colleghi della Camera dei deputati, il quale stabilisce delle eccezioni ad eccezioni dimodochè non si capisce se si voglia introdurre un precetto negativo o un precetto positivo.

Ma detto questo — senatore Picchiotti, lei è toscano e desidera che le leggi oltre ad avere limpidità e solarità, riecheggino la stupenda parlata della sua terra — debbo aggiungere che accoglierò con gioia la proposta che il relatore farà di votare il testo della Camera. Questo perchè noi sappiamo a cosa mira questo disegno di legge. Mira alla pace delle famiglie. Nella nostra pratica di avvocato, ahimè, ultra quarantennale, quante volte ci è capitato di constatare che per un piccolo dissidio tra marito e moglie, che aveva causato la fuoriuscita di una quantità minima di sangue, che aveva recato qualche altra piccolissima conseguenza, immediatamente si doveva procedere *ex officio* e l'azione penale iniziata non poteva essere arrestata. Allora le conseguenze erano due: o la famiglia veniva dissolta in un certo qual senso — lo dico secondo l'etimologia latina più propria — o bisognava che, auspici gli avvocati, si deformassero i fatti per arrivare all'assoluzione per insufficienza di prove, che è assoluzione quasi inaccettabile.

Per la pace delle famiglie, per far sì che si facciano procedimenti giudiziari corretti, io dichiaro che aderirò al testo approvato dalla Camera, perchè di questa *vexata quaestio* non si abbia più a parlare.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Vorrei senz'altro dichiarare quanto ha finito di dire il senatore Cornaggia Medici e cioè che anche noi liberali voteremo il testo di legge così come ci è stato trasmesso dalla Camera. Infatti in questa *vexata quaestio* non ho ben compreso, fino a questo momento, quale sia il vero pensiero motore dell'eminente relatore con il quale forse è la prima volta che sono di difforme parere. Non l'ho compreso per quanto vado a dire. Per la pace delle famiglie da tempo si è invocata la modifica dell'articolo 582, combinato con il 585 e in relazione all'articolo 577. Ed abbiamo sostenuto che sarebbe stato opportuno che in tali casi, e solo in tali casi, cioè quando ricorrono gli estremi dell'articolo 582, delle lesioni lievi, e la circostanza del rapporto di parentela tra i soggetti del delitto, l'articolo

577 n. 1) e ultimo comma richiamato dall'articolo 585 non avrebbe dovuto entrare in funzione ai soli fini della procedibilità.

Questo è il punto. Senonchè l'onorevole relatore vuole arrivare un po' più in là, cioè vorrebbe, attraverso una nuova modifica, far venir meno il carattere di aggravanti ai fini della pena di questi rapporti che aggravanti sono e tali debbono rimanere anche quando si versi nell'ipotesi di lesioni semplici. È per questo onorevole Presidente e onorevole Ministro, che noi liberali, convinti che dobbiamo apportare una sola modifica che è la modifica della procedibilità e della possibilità quindi per il coniuge o il parente di rimettere la querela, ai fini della pace familiare, voteremo l'articolo così come è stato giustamente modificato dalla Camera dei deputati. Per altro abbiamo il ricordo, signor Presidente, di quella famosa autorizzazione maritale che avrebbe dovuto portare la pace in famiglia, e tale fine ha avuto anche la disposizione che ha sancito la procedibilità di ufficio per le lesioni semplici nei confronti di familiari del soggetto attivo. Invece fu proprio l'istituto dell'autorizzazione maritale, è stato ed è tuttavia la procedibilità di ufficio di detto reato che hanno consumato in guerre famigliari quella pace cui finalisticamente si tendeva.

Ecco perchè — ripeto — voteremo il testo della proposta di legge come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M O N N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io sono del parere espresso or ora da parecchi colleghi, dal senatore Capalozza, dal senatore Picchiotti, dal senatore Cornaggia Medici e adesso dal senatore Battaglia. Non aggiungerei parola a quello che è scritto nella relazione se, ai fini dell'ermeneutica forense, non fosse necessario che risultasse dal verbale di questa seduta qual è il pensiero della Commissione e qual è il pensiero espresso unanimemente dal Senato. Qual'è la finalità del disegno di legge? La finalità è questa: si punisce con procedimento di ufficio il reato di lesione lievissima commesso ad opera di parente o affine del soggetto passivo, anche nel caso che questa lesione sia guarita nel termine di 10 giorni, cioè si considera aggravato il reato di lesione lievissima, perdonato ad altri, quando a commetterlo sia un parente od un affine.

L'intento, il lodevole intento del proponente quindi era quello di far sì che, per una migliore tutela dell'istituto familiare, della pace familiare, dell'unità familiare, si eviti di obbligare il magistrato ad infliggere una condanna od anche a svolgere un procedimento di tal genere tutte le volte che ragioni di opportunità, derivanti da riconciliazione, derivanti cioè da quella pacificazione che normalmente avviene tra persone legate da sangue o da affinità, tutte le volte che si rende necessario ed opportuno applicare invece la formula « non si procede per mancanza di querela ». Questo era l'intento del legislatore. Che cosa si oppone nella legge a questo intento? Nella legge si oppone la formula contenuta nell'articolo 585 (ti prego, Battaglia, di renderti conto della modifica voluta dalla 2ª Commissione) che richiama l'articolo 577, n. 1) e ultima parte. Cioè, si oppone l'articolo 585 in quanto esso stabilisce che la pena, nei casi previsti dall'articolo 582, è aumentata fino ad un terzo quando concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577.

Ecco, dunque, senatore Battaglia, la ragione per cui io ritenni che maggiormente chiaro potesse risultare un testo che modificasse non l'articolo 582, che non fa menzione delle aggravanti di cui all'articolo 577, ma richiamasse l'articolo 585 che fa tale ri chiamo e che si riferisce precisamente a quelle due aggravanti del n. 1) e dell'ultima parte dell'articolo 577: la parentela e l'affinità.

Questa è la ragione, potrei dire, formale, una ragione dettata a me da desiderio di chiarezza, perchè non possano mai sorgere confusioni od errori di interpretazione.

Ma se i colleghi sono d'accordo e se ritengono che il testo a noi pervenuto dalla Camera dei deputati possa, pur senza questa

migliore precisazione, essere accettabile, al fine di arrivare finalmente ad una conclusione e per evitare che continuino a stare in piedi procedimenti che noi desideriamo che muoiano, se vi è questo nobile intento, io, onorevole Ministro, non ho assolutamente niente in contrario ad accettare il testo approvato dall'altra Camera. Poichè l'intento è comune, tra noi e la Camera dei deputati, e non nasce discordia di sorta, non ho nulla in contrario, ripeto, a che il Senato voti quel testo e ponga la parola fine all'*iter* del disegno di legge.

Queste erano le spiegazioni e i chiarimenti che intendevo dare e che è bene siano formalmente consacrati, come dicevo, appunto ai fini di una giusta interpretazione, perchè non si fraintenda la volontà del Parlamento, che è di non voler considerare aggravante, al fine della procedibilità, il reato di lesioni lievissime commesse dal parente o dall'affine quando non concorrono altre aggravanti. Non si vogliono concedere favori, ma si è spinti solo da considerazioni umanamente giustificate.

Questo è il parere della Commissione e non ho altro da aggiungere. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Allora onorevole relatore, a nome della Commissione lei ritira l'emendamento proposto dalla Commissione, lasciando inalterato il testo pervenuto dalla Camera dei deputati?

M O N N I , *relatore*. Accetto senz'altro questo testo, in modo che l'approvazione sia pronta e definitiva e il disegno di legge non debba nuovamente tornare alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, a me resta poco da dire dopo le esaurienti dichiarazioni del senatore Monni. Desidero solo rivolgergli un particolare ringraziamento per avere egli aderito all'istanza, che gli veniva da tutti i settori del Senato, di approvare la formula della Camera dei deputati, soprattutto allo scopo di accelerare l'*iter* di questo disegno di legge, che ormai da troppo tempo è all'esame del Parlamento.

Ma poichè taluni onorevoli colleghi hanno richiesto anche il pensiero del Governo sull'interpretazione della norma che stiamo per approvare, non ho difficoltà a dichiarare che la formula approvata dalla Camera dei deputati deve intendersi nel senso che se, oltre l'aggravante della parentela, concorre una qualsiasi altra delle aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 — il quale ultimo, a sua volta, richiama l'articolo 577 — allora è chiaro che non solo le aggravanti restano, ma si applica senz'altro il principio generale per cui titolare dell'azione penale è il Pubblico Ministero e, quindi, il reato si persegue non a querela di parte, ma su istanza del Pubblico Ministero.

Desidero inoltre dichiarare che, con la formula approvata dalla Camera, non si intende in alcun modo far venire meno neppure l'aggravante della parentela, nell'ipotesi che ci sia la querela della parte offesa; e questo è un altro punto che va sottolineato.

Ciò premesso, non posso che confermare la piena adesione del Governo a questo disegno di legge, che indubbiamente tende alla pacificazione nell'ambito del nucleo familiare allorquando, dopo una lite, seppure violenta, ma senza gravi conseguenze (perchè per presupposto deve trattarsi di lesioni guaribili in dieci giorni), si presenta allo Stato il dovere di assecondare la pacificazione della famiglia e di non incrudelire la piaga attraverso un processo, che può, come hanno detto bene i senatori Battaglia e Cornaggia Medici, aggravare le incrinature invece di curarle, come è bene si faccia in questo caso.

Desidero, ora, trarre una considerazione generale, se il Senato lo consente, dalle vicissitudini di questo disegno di legge: Senato e Camera da oltre tre anni sono d'accordo sullo stesso principio, ma solo oggi si riesce a concentrare l'assenso delle due Camere su una medesima formula. Questo fatto induce veramente a riflessione; e faccio mie le considerazioni svolte dal senatore Capalozza quando diceva: « è molto delicato toccare il sistema dei Codici, che rappresentano un complesso armonico ». Quindi, questa lunga e penosa attesa della legge ci

dovrebbe indurre a non indulgere, per l'avvenire, alle riforme per novelle ai Codici. I Codici sono un sistema, e, quindi, non vanno ritoccati nelle loro singole parti, altrimenti si incorre negli inconvenienti constatati in questa occasione: una volta il Senato ha approvato una formula, la Camera l'ha ritenuta imperfetta, il Senato ha corretto quella della Camera, la Camera ha corretto quella del Senato; perchè, in realtà, le difficoltà sono obiettive, in quanto derivano dal fatto che nel modificare talune delle norme del Codice si ferisce l'unità del sistema.

Seconda considerazione generale che faccio per il futuro (poichè si tratta, come ho detto più volte, di un problema che riguarda la prossima legislatura): difficilmente le Assemblee parlamentari possono attendere alla formulazione tecnica di norme giuridiche che riguardano un insieme così completo e complesso qual'è il Codice penale, o di procedura penale, e quindi bisognerà nella prossima legislatura, se tutti saremo d'accordo sull'esigenza di riformare i Codici in quanto non più rispondenti ai tempi moderni, necessariamente ricorrere al sistema della delega legislativa, sia pure con le più ampie garanzie da parte del Parlamento, che assisterà il Governo in quest'opera grandiosa della revisione dei Codici.

Con questi pensieri di carattere generale invito il Senato ad approvare, possibilmente all'unanimità, questo disegno di legge tanto atteso da coloro che ne trarranno beneficio, nell'interesse della salvaguardia della tranquillità delle famiglie. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale)

Articolo unico.

L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » (2247-*Urgenza*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore, per dare alcuni chiarimenti all'Assemblea. Ne ha facoltà.

A L B E R T I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vale la pena di spendere poche parole per dar conto all'Assemblea di qualche modificazione intercorsa fra la penultima stesura e l'ultima stesura della relazione. Nell'ultima stesura infatti, fra gli organi deputati a collaborare con il Governo per la conoscenza delle frodi alimentari e per la vigilanza alimentare in genere (conoscenza e vigilanza che sempre più debbono organizzarsi con criteri scientifici e sul piano scientifico) sono stati inclusi, insieme con l'Istituto superiore di sanità, il Ministero dell'agricoltura, il laboratorio delle dogane, il medico provinciale, l'Istituto nazionale della nutrizione.

Questo istituto, che fino ad oggi ha funzionato a ritmo ridotto, dati i mezzi esigui consentitegli dal Consiglio nazionale delle ricerche, è oggetto di un disegno di legge in corso di preparazione, che forse domani sarà portato al Consiglio dei ministri. Esistono negli altri Paesi civili degli organi consimili, deputati a studiare non solo sul piano scientifico puro, ma anche sul piano scientifico applicativo, le questioni più gravi che interessano l'alimentazione e la nutrizione. Distinguo alimentazione da nutrizione anche in senso burocratico, poichè i servizi d'alimentazione fanno capo, per tradizione, al Ministero dell'agricoltura, e i servizi della nutrizione (per i quali si articolerà una speciale direzione generale presso il Ministero della sanità) attengono invece a quanto di scientifico, e direi di medico — o di igienico-sanitario in genere — riguarda il processo nutritivo.

Oggi vi è tutta una bibliografia su questo argomento. Tutto ciò comporta anche una differenziazione pratica fra i servizi inerenti all'alimentazione e alla nutrizione.

Le altre modificazioni sopravvenute sono, non dico di poco momento dal punto di vista applicativo, ma di poco momento dal punto di vista formale; ad esempio, per l'articolo 9-*bis* si raccomanda che la dizione « Il Ministro della sanità provvederà con propri decreti a portare successivi aggiornamenti », debba essere intesa, per evitare equivoci: « a portare successivi aggiornamenti in materia ».

Così, all'articolo 13 (il senatore Gatto parlerà *funditus* di questo argomento) si fa luogo ad una specializzazione degli ispettori. La complicazione della vita associata e lo evolversi della tecnica, comportano una sempre maggiore specializzazione degli organi ispettivi e dei funzionari ad essi addetti, per controbilanciare quella che io chiamo la chimica truffaldina, ben spesso più avanti della chimica ufficiale. Si deve far luogo quindi ad una specializzazione in genere, e in particolare chimico-industriale, e sanitaria. Ma di ciò parlerà meglio il collega Gatto.

Un monito mi è caro sottolineare di fronte a questa Assemblea; circa l'articolo 21 bisognerà por mente alla necessaria cautela per non turbare l'opera di collaborazione in primissima linea degli addetti ai laboratori provinciali di analisi, le scolte avanzate dell'azione di moralizzazione della produzione alimentare e di difesa della pubblica sanità Noi dobbiamo coordinare l'azione di questi organi con quella dei poteri centrali, al caso incoraggiandola, poichè sono veramente, ripeto, quelle avanzate scolte che sorprendono la chimica truffaldina al suo nascere. Inoltre da alcuni rilievi che possono farsi a titolo sia pure solo statistico, col contributo di questi organi provinciali, può formarsi negli organi centrali, al caso, il fondato sospetto che suggerisca di mettere allo studio particolari problemi di tecnica investigativa nelle industrie.

Io spero che il rapido *iter* di questo disegno di legge, sul quale ho fatto questa breve reintroduzione appunto per bruciare le tappe, possa tranquillizzare la pubblica opinione.

Oggi l'alimentazione è sempre più condizionata alla chimica degli alimenti conservati, oggi la massaia ha sempre meno tempo da dedicare alla cucina, oggi ci si deve affidare a ciò che ci fornisce l'industria, soprattutto l'industria specializzata, attirando l'attenzione dei consumatori con i più speciosi procedimenti. Basta dire che gran parte della propaganda e della pubblicità, sia sui quotidiani, sia televisiva, sia radiofonica, è fornita, con più o meno altisonanti affermazioni, dal settore di produzione degli alimenti inscatolati.

Mi auguro che la discussione che seguirà porti all'approvazione del disegno di legge data l'urgenza che esso riveste, urgenza confermata più che mai da un ultimo episodio occorso in Sardegna, dove circa trenta bambini sono stati intossicati, non si sa se da latte contaminato da enterococco o da alimenti inscatolati — specialmente carne — non preparati a regola d'arte; si è parlato perfino di botulismo, fenomeno peraltro sconosciuto in Italia o conosciuto per pochissimi episodi del passato, risalenti specialmente agli anni di guerra.

È bene quindi tranquillizzare sempre meglio la pubblica opinione con gli strumenti e i congegni legislativi adatti. Uno di tali

strumenti, che modifica una legge quale, forse troppo affrettatamente, approvammo sotto la spinta dell'opinione pubblica nella passata primavera, è il disegno di legge in esame, che ormai è più che maturo. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pasqualicchio. Ne ha facoltà.

P A S Q U A L I C C H I O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, risale appena al 30 aprile 1962 l'approvazione, da parte dell'11ª Commissione, della legge n. 283. La sua approvazione non fu facile, perchè importò un vasto lavoro di elaborazione e di sistemazione degli articoli, al quale portarono un valido contributo tutti i Commissari. Anzi, è bene rammentare che la struttura del provvedimento fu opera di tutta la Commissione, che sottopose il disegno di legge governativo ad un ampio esame e ad un rifacimento organico. Ricordo che fu nominata persino una Sottocommissione, composta di rappresentanti di tutti i Partiti, con lo scopo di arrivare ad una conclusione concordata, e quindi ad un testo accettato dall'intera Commissione.

La legge approvata modificava gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Sembrava che la legge approvata fosse sufficiente per stabilire tale disciplina. Invece, subito dopo, apparvero sui giornali notizie scandalistiche che si riferivano a frodi alimentari che investivano tutti i principali prodotti: pane, vino, carne, burro.

Non starò qui a fare un elenco di tutti gli scandali che si sono succeduti a breve scadenza, anche perchè sono di conoscenza pubblica. Ricordiamo il vino sofisticato mandato all'estero e rifiutato con danno generale della nostra economia; ricordiamo il burro sofisticato, il formaggio che fu elemento di satira e di commozione generale nell'opinione pubblica.

Ma, come ho detto, non voglio intrattenermi dettagliatamente e analiticamente su questi fatti che si sono succeduti a così breve scadenza l'uno dall'altro. Voglio piuttosto portare una nota di accordo nella votazione di questo disegno di legge perchè anche questo disegno di legge è stato frutto della nostra opera, non solo del rappresentante del Governo o dei Partiti di maggioranza, ma è stato, ripeto, opera di tutti i Commissari.

Sarebbe qui opportuno fare delle considerazioni, che investono non solo la disciplina igienica della produzione, ma quasi tutto il sistema della produzione, perchè il male è nel sistema della produzione; non è solo la componente igienica o di controllo sufficiente a determinare una valutazione esatta dell'igiene degli alimenti, perchè la frode noi la constatiamo proprio nel sistema di produzione. Vi risparmio una lunga e adeguata trattazione, non consentita dal tempo ristretto della discussione, ma non posso fare a meno di farvi presente che noi più volte abbiamo denunciato l'insufficienza e la passività dei mezzi di controllo scientifici ed anche giudiziari.

Io ricordo che nella discussione dell'ultimo bilancio del Ministero della sanità, il ministro Jervolino ebbe a risentirsi molto di una mia osservazione a proposito dei medicinali, che, invece di giovare alla salute pubblica finivano per essere nocivi, dicendo che gli organi di controllo dello Stato erano all'altezza del compito e denunciò con una certa veemenza la mia osservazione secondo la quale questi organi non erano in grado di svolgere pienamente le loro funzioni.

Vediamo un po' qualche esempio non solo nel campo dei medicinali, ma anche nel campo delle frodi alimentari.

Voglio fare presenti dei casi che sono stati non solo pubblicati ma anche documentati. Nell'ottobre del 1960 a Trieste fu sequestrata una partita di olio sofisticato; con i nuovi metodi analitici fu constatata la frode sofisticatoria, ma l'accertamento dell'ufficio di controllo fu impugnato, e allora fu effettuata una perizia analitica presso la dogana, e la frode non fu riconosciuta. Siccome questo istituto ha usato solo i metodi ufficiali, e questi metodi non sono capaci di rivelare

la frode sofisticatoria, la denuncia cade e l'oleificio vincendo la causa mette in commercio l'olio sofisticato con il consenso della legge.

Un altro esempio: noi sappiamo che specialmente nel campo degli oli di semi vi è tutta una ridda di oli e si arriva ad una mescolanza di questi oli di semi anche con oli che sono nocivi. A Milano il servizio annonario del Comune sequestra 150 quintali di olio misto a olio di semi e di thè.

La presenza dell'olio di semi di thè viene individuata con una reazione particolare, la cosiddetta reazione di Fitelson, ma gli imputati vengono assolti perchè la legge non ammette, fra i metodi di analisi ufficiali, questa reazione.

Sapete qual'era l'utile netto di questi industriali che importavano l'olio di semi di the? Un miliardo per ogni piroscafo di 6 mila tonnellate che attraccava al porto di Genova. I frodatori realizzavano tre risparmi contemporaneamente, quello dovuto al mancato versamento della tassa per l'importazione dell'olio di semi, quello dovuto alla differenza di prezzo tra olio di oliva e olio misto ed infine quello dovuto alla mancata aggiunta di olio di sesamo.

È ovvio che di fronte al dilagare delle sofisticazioni, adulterazioni, alterazioni delle sostanze alimentari e delle bevande, date le insufficienze della legge 30 aprile 1962, n. 263, il Governo sia corso al riparo con un nuovo disegno di legge. Questo vuole integrare la legge n. 283 con alcune innovazioni, ma noi riteniamo che anche questo disegno di legge avrà una portata limitata, perchè non elimina la cosiddetta « centuria » — come ha scritto nella sua relazione il senatore Alberti — di leggi, decreti legislativi, regolamenti e disposizioni normative varie in materia di disciplina dell'alimentazione. Infatti un mare di norme superate dal progresso scientifico rimangono ancora in vigore, anche con la legge che votiamo. « In quindici lustri — dice il relatore — di legislazione, a partire dal 22 dicembre 1888, i provvedimenti che sono venuti sovrapponendosi hanno fatto perdere al cittadino la certezza della legge ». Questa legge vorrebbe rispondere ad un'esigenza sociale fondamentale, ma ciò si verificherebbe se essa avesse come obiettivo primo l'unificazione dei processi produttivi alimentari; ossia la produzione alimentare dovrebbe essere disciplinata secondo princìpi tecnici moderni. Noi riconosciamo che si cerca di fare un passo avanti, ma molto rimane da operare.

In secondo luogo tutti gli organi di controllo debbono avere una direzione unica, che non può non essere quella affidata al Ministero della sanità. Perciò sono d'accordo con la proposta contemplata nell'articolo 12-*bis*, che riguarda l'istituzione di una Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione presso il Ministero della sanità.

Un'altra esigenza continuamente prospettata, quella di un corpo di ispettori competenti, specializzati nell'igiene alimentare, igienisti, biochimici, chimico-fisici, con il presente disegno di legge sembra venga soddisfatta. Infatti si costituisce un corpo di 92 ispettori, con 400 guardie di sanità. Se questo corpo sanitario agirà validamente, noi crediamo che si sarà portata non solo un'innovazione nella legislazione sanitaria italiana, ma che si darà veramente un contributo nel frenare il dilagare delle frodi alimentari.

È evidente che si è voluto utilizzare questo tormentoso scorcio di legislatura per portare a termine questo disegno di legge. Noi non siamo contrari allo scopo che esso vuol raggiungere e vogliamo sperare — sebbene, come ho innanzi detto, le nostre riserve siano valide — che il voto espresso dal senatore Alberti a chiusura della sua relazione si realizzi (*Approvazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Antonio Romano. Ne ha facoltà

R O M A N O A N T O N I O Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, due considerazioni mi inducono ad un brevissimo intervento: una riguarda il sistema, il criterio seguìto nell'aggravamento delle pene; l'altra riguarda la frammentarietà della legislazione in materia di frodi alimentari. Indubbiamente il disegno di legge che viene al nostro esame ha una importanza notevo-

le, ove si consideri che dopo più leggi sullo stesso argomento si sente il bisogno di inasprire le pene nella speranza almeno di ridurre il pericolo di danno, derivante da questa forma di attività criminosa, che è un attentato alla salute pubblica. È stato detto che la scienza è bifronte perchè può essere utilizzata per il bene e per il male; prova ne è che i progressi della chimica sono oggi il fattore primo del minaccioso sviluppo delle frodi elimentari. La chimica e la tecnologia hanno molto contribuito a perfezionare le industrie alimentari ed agricole migliorandone la qualità ed i prodotti. Proprio approfittando di questi progressi della chimica, i frodatori, sempre più numerosi e meno scrupolosi, sotto lo stimolo della concorrenza hanno acuito il loro spirito inventivo per raffinare le loro frodi a danno della salute pubblica. Quindi il dovere dello Stato è di intervenire e proteggere la società contro questi fatti di disonestà commerciale, che sono spesso veri attentati alla salute pubblica. Si è detto nel passato dagli economisti individualisti che basta il libero gioco della concorrenza a prevenire le frodi e che il consumatore è il migliore giudice dei propri interessi e dei prodotti che gli vengono forniti. Ma di fronte al moltiplicarsi di denominazioni equivoche è doveroso l'intervento degli organi pubblici contro le frodi alimentari ed agricole, perchè è doverosa la difesa della salute pubblica ed insieme degli interessi diversi del produttore e del consumatore nonchè degli interessi economici del Paese, il cui prestigio è legato alla moralità del commercio.

Primum vivere, si dice, ma poichè per vivere prima necessità è alimentarsi, ne consegue che è dovere primo e sacro di ogni Stato assicurare a tutti una alimentazione sana, cioè una alimentazione priva non soltanto dei prodotti alterati ma altresì priva di qualunque frode e di qualunque falsificazione. Va tenuto presente che la frode, per riuscire lucrosa, si compie in generale sulle derrate di più largo consumo. Quindi le conseguenze della vile speculazione dei frodatori colpiscono le classi meno agiate, le classi operaie, la cui alimentazione è di solito tanto poco variata quanto strettamente misurata. Dalla buona alimentazione dipende l'energia fisica e morale dell'individuo e di conseguenza anche la forza della razza, la volontà, il potere di un popolo.

È dunque un dovere capitale, sacro quello di vigilare a che tutte le sostanze, che si consumano come alimenti, non abbiano subìto alcuna falsificazione od alterazione e siano immuni da qualunque specie di frode.

Ma oltre la salute pubblica vi sono anche gli interessi economici da considerare, interessi di primissimo ordine così per i cittadini come per lo Stato, interessi che spingono tutti, consumatori, produttori e commercianti, a reclamare l'applicazione di leggi rigorose contro le frodi. Quando il consumatore con una data spesa regolarmente pattuita deve ricevere una determinata derrata che ritiene possedere certe qualità od un certo potere nutritivo, se invece a quel determinato prezzo acquista soltanto l'apparenza di quella tale derrata richiesta, egli è derubato di una parte della somma che paga.

Bisogna considerare non solo gli interessi del consumatore, ma anche quelli del produttore e del commerciante. Checchè si dica, i commercianti onesti costituiscono ancor oggi la grandissima maggioranza.

Ebbene, sono appunto i commercianti onesti che si vedono sopraffatti da una concorrenza sleale.

La frode causa, inevitabilmente, un invilimento dei prezzi; contro questo invilimento difficile è la lotta del produttore, specie quando trattasi di prodotti agricoli, come il vino.

Infatti, il produttore di vini, specie negli anni di buona raccolta, non riesce a coprire le spese. Questo perchè? Perchè il vino lo si fa anche con l'acqua e le cartine.

Oltre all'interesse del consumatore, del produttore e del commerciante, vi è l'interesse del Paese.

Lo scadimento della stima delle merci, la diminuzione della reputazione commerciale, tutto questo causa la chiusura degli sbocchi. Ecco perchè il provvedimento va considerato sotto questi molteplici aspetti, privatistici e pubblicistici.

Dopo queste brevi osservazioni, rimanendo sempre ferma la riserva fatta sulle due

considerazioni, che mi hanno indotto a questo breve intervento, è opportuno un rapido riassunto della nostra legislazione in materia, riassunto che egregiamente ha fatto, nella sua lucida relazione, il collega senatore Alberti.

Vengono prima le disposizioni del Codice penale, allora vigente, che comminava pene gravi contro chiunque contraffaceva o adulterava gli alimenti in modo pericoloso alla salute.

Dove, però, si inizia la vigilanza e la lotta contro le frodi e si statuisce la misura importantissima del prelevamento dei campioni, che è il primo atto, dal punto di vista processuale, per garantire la salute pubblica, è nella legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, che porta la data del 22 dicembre 1888 e che è stata ricordata dal senatore Alberti.

La prima legge, però, che contro le frodi viene promulgata in Italia, mirando direttamente alla salvaguardia degli interessi economici, è la legge del 19 luglio 1894, del Ministero dell'agricoltura, per impedire le frodi nel commercio del burro.

Altra legge mirante alla protezione degli interessi economici è quella dell'11 luglio 1904, avente per oggetto le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini

Dopo altre frammentarie disposizioni, si giunse al decreto-legge del 18 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. Le norme di detto decreto risultano integrate dalla legge del 1934 e da altre successive disposizioni, purtroppo sempre frammentarie e sempre confuse.

Per essere, appunto, rimasta a lungo ferma alle norme del decreto del 1925, l'Italia venne a trovarsi, alla Conferenza di Göteborg nel 1956 ed al Congresso internazionale promosso dall'O.E.C.E. nel 1957 a Parigi, di fronte ad altre legislazioni più evolute in materia e che le imposero il riconoscimento del marchio di qualità, per alcuni prodotti, ai fini dei rapporti internazionali

Gli ultimi casi e le segnalazioni di nuove sfacciate sofisticazioni da parte di operatori senza scrupoli hanno suggerito il disegno di legge di cui oggi ci occupiamo.

Questo inasprisce ulteriormente le sanzioni penali previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283.

Ora, come ho detto, una considerazione mi ha indotto ad intervenire su questo argomento. In materia di sanzioni penali si sa che quasi sempre il giudice parte dal minimo, specie quando si tratta di persona incensurata; ebbene, in questa materia io sarei di avviso di ridurre i massimi, ma di aumentare i minimi in modo da colpire seriamente i contravventori. Se vogliamo che siano puniti severamente gli attentatori della salute pubblica, dobbiamo aumentare i minimi delle pene.

D E L U C A L U C A . Qualche anno di carcere.

R O M A N O A N T O N I O . Penso che sia opportuno colpirli gravemente anche nel portafoglio!

D E L U C A L U C A . In carcere! Il Codice penale lo prevede, e prevede anche l'ergastolo; ma nessuno è stato mai messo in galera!

R O M A N O A N T O N I O . Siamo perfettamente d'accordo, ed io suggerisco appunto un sistema per aggravare le pene alla base, rendendo possibile una maggiore severità.

Altro punto del disegno di legge è quello che crea un corpo di ispettori sanitari presso gli uffici dei medici provinciali, e delega il Governo a unificare, nel Ministero della sanità, tutti i servizi attinenti alla vigilanza, all'igiene ed al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande.

È un'ottima istituzione, la creazione di questo corpo di ispettori, perchè, attraverso il prelevamento dei campioni e l'attività di questi ispettori, si possono meglio scoprire, individuare i frodatori, i sofisticatori delle sostanze alimentari.

Come ho detto, la nostra legislazione in materia di frodi alimentari è risultata piuttosto frammentaria e guidata da vari criteri, appunto per la mancanza di un organo centrale unificatore. A questo rimedia il disegno di legge, accentrando i vari istituti e le varie organizzazioni nel Ministero della

sanità. Questi inconvenienti, quindi, non dovranno più verificarsi in avvenire, una volta unificati tutti questi istituti.

Ma a questa unificazione — ecco la seconda considerazione che mi ha indotto ad intervenire — dovrà far seguito un testo unico delle leggi di repressione delle frodi. Occorre cioè una legge unica speciale per combattere le adulterazioni che, come figlie mostruose della guerra, sono aumentate in questi ultimi lustri.

I chimici, durante le due guerre, con la loro genialità hanno sopperito con i prodotti sintetici alla deficienza delle materie alimentari. Questi ritrovati, buoni in tempo di guerla, sono stati utilizzati a scopo di arricchimento. L'arricchimento sarebbe poca cosa se l'organizzazione delle frodi alimentari, turpi e scientifiche, non costituisse un attentato continuo alla salute pubblica.

Quanti, senza saperlo, si avvelenano giorno per giorno e si abbreviano la vita! Ecco la necessità di un testo unico delle leggi di repressione delle frodi, come hanno fatto in Belgio, in Francia ed in Svizzera.

Occorre un testo unico che formi il nostro diritto pubblico in materia di frodi e di falsificazioni. Ed ho appreso con piacere dal collega Alberti che questo testo unico si farà.

A L B E R T I , *relatore*. Ci vorrebbe una Commissione mista di parlamentari e di tecnici.

R O M A N O A N T O N I O . Si renderà così al Paese un grande servizio, perchè una legge unica contribuirà a difendere la salute pubblica, gli interessi economici dei cittadini e dello Stato, la moralità del commercio. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gatto. Ne ha facoltà.

G A T T O . Onorevoli colleghi, io non mi soffermerò sull'aspetto giuridico del disegno di legge che ci viene proposto, bensì sugli aspetti più tipicamente strumentali che esso si propone di dare all'opera di prevenzione e di repressione delle frodi alimentari.

A questo proposito, l'elemento nuovo che la proposta di legge introduce è costituito anzitutto dall'istituzione di una Direzione generale dell'igiene alimentare e, in conseguenza, dall'istituzione di un corpo di ispettori che, a diverso livello, possano esplicare, nella forma da noi giudicata la migliore, una serie di ispezioni su tutto il ciclo produttivo dell'industria alimentare a cominciare dai grossi complessi, che hanno attirato maggiormente l'attenzione dell'opinione pubblica su questo fenomeno deteriore e negativo della nostra vita nazionale. Il disegno di legge che era stato distribuito, come ha ricordato il senatore Alberti, prevedeva l'istituzione di 92 ispettori che, se pure con gradi diversi, sarebbero andati tutti a rafforzare la struttura degli uffici provinciali di sanità. La seconda Commissione ha sottoposto ad un esame critico questa impostazione, arrivando (se non erro) unanimemente, alla conclusione che fosse inutile dislocare tutti questi ispettori negli uffici del medico provinciale, stante invece la necessità di costituire delle *équipes* di larga qualificazione, e soprattutto una *équipe* centrale, in condizioni di compiere ispezioni sui grandi complessi dell'industria alimentare, partendo dal dato industriale e terminando a quello più strettamente biologico.

Si è quindi convenuto di istituire, insieme con la Direzione generale dell'igiene alimentare, un corpo di ispettori centrali, che vengono chiamati, secondo lo schema proposto, ispettori generali, a triplice qualificazione (medico biologica, chimica e ingegneristica, di chimica industriale, quindi di ingegneria chimica), di istituire degli ispettorati di zona, comprendenti due o più Provincie (che in un prossimo futuro potrebbero identificarsi più o meno con le Regioni), e di rinforzare l'apparato tecnico degli uffici di sanità che sorgono nelle Provincie in cui l'industria alimentare ha avuto maggiore sviluppo, con ispettori sanitari, diciamo, provinciali.

Questo tipo di distribuzione, che naturalmente sarà collaudata dall'esperienza (e l'indirizzo che la Commissione di sanità ha voluto dare a questo nuovo elemento introdotto nel personale sanitario qualificato potrà esserne o meno confortato), ci impone anche

alcune osservazioni sullo stesso disegno di legge. La triplice suddivisione degli ispettori sanitari, e il triplice criterio di qualificazione, si ripercuotono direttamente sulle carriere. Nel disegno di legge è detto che gli ispettori sanitari di grado settimo, all'inizio della carriera, destinati negli uffici dei medici provinciali, debbono avere tutti la qualificazione medico-igienistica (quindi la laurea in medicina); per gli ispettori di zona è prevista una doppia qualifica: medico-biologica e chimica; per gli ispettori generali, la triplice qualifica: medico-biologica, chimica e ingegneristica industriale o chimica-industriale, dato che una qualsiasi ispezione nei più grandi complessi presenta la necessità di qualificazioni che comportano la conoscenza dell'intero ciclo produttivo.

Ora all'articolo 15, secondo la prima impostazione che il disegno di legge aveva avuto, era stabilito che le lauree richieste per accedere alla qualifica iniziale sono quelle in medicina, in medicina veterinaria, in ingegneria industriale, in chimica industriale, in chimica e farmacia, in scienze biologiche, in ingegneria chimica. L'impostazione cui è addivenuta la Commissione di igiene e sanita impone di limitare il titolo accademico richiesto per l'ammissione alla carriera, gradino iniziale, alla laurea in medicina.

C I N G O L A N I . E perchè?

G A T T O . Nel disegno di legge, così come è stato elaborato dalla Commissione, è detto che gli ispettori sanitari avranno una unica qualifica, cioè quella medico-igienistica. Ora, data tale premessa, si riscontra una incongruità con quanto è detto all'articolo 15: « La nomina alla qualifica iniziale del ruolo previsto dall'articolo 12 ha luogo mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

Ai concorsi sono ammessi i laureati, da almeno due anni, in medicina e chirurgia, chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, medicina veterinaria, eccetera ».

Ora, se abbiamo detto che gli ispettori del grado iniziale hanno un'unica qualificazione, dovremmo modificare questa norma, a meno che non prevediamo che quelli laureati in medicina e specialisti in igiene vadano unicamente agli uffici provinciali e che gli altri, di diversa qualificazione, vengano utilizzati negli ispettorati di zona e nella Direzione generale per l'igiene alimentare.

Era quindi mia intenzione proporre un emendamento soppressivo all'articolo 15, limitando il titolo di studio unicamente alla laurea in medicina, con l'eventuale aggiunta della richiesta della specializzazione in igiene. D'altro canto sono previste norme transitorie per l'ammissione alla qualifica iniziale in una certa proporzione, dandosi al consiglio d'amministrazione la facoltà di proporre dipendenti di Pubbliche Amministrazioni anche all'infuori di quella della Sanità, e prevedendosi l'integrazione di questa assunzione con quelle effettuate attraverso concorso.

Nessun cenno è fatto in merito all'ammissione ai due gradi successivi, cioè a quello di ispettore capo e a quello di ispettore generale, dal che parrebbe che all'inizio si dovesse avere un corpo di ispettori tutti di grado settimo e tutti del gradino inferiore al previsto, ritornando così a quella che era l'impostazione del disegno di legge nella sua stesura iniziale.

Ora, ritengo che tutti convengano che, quele che sia il giudizio sul disegno di legge, a noi importa soprattutto avere al più presto possibile un corpo di ispettori generali e un corpo di ispettori capo, oltre agli ispettori sanitari; quindi dovremmo anche prevedere le norme per la prima assunzione nei due gradi superiori, ed anche quelle per i concorsi successivi, siano essi concorsi diretti per l'entrata in carriera ai gradi superiori, siano concorsi interni per il passaggio da un grado all'altro. Il che impone di aggiungere alle norme transitorie e finali, previste sino ad oggi solo per l'ammissione al grado iniziale, altre norme per far sì che all'inizio questo corpo di ispettori si possa presentare con la maggior qualificazione possibile anche nei gradi superiori. E nel far ciò non dovremmo avere troppe esitazioni, in quanto lo Stato oggi può trarre ispettori generali anche dalle università, anche dall'Amministrazione delle dogane, dove ispettori con qualifica in chimica o in chimica ingegneristica hanno già conseguito posizioni di esperienza e di autorità

delle quali ritengo che il Ministero della sanità, in questa prima attuazione della legge, debba servirsi.

C I N G O L A N I . È giusto.

A L B E R T I , *relatore*. Sono elementi di prim'ordine.

G A T T O . Comunque mi propongo di presentare immediatamente degli emendamenti su cui ritengo il Governo vorrà concordare da parte sua, perchè il disegno di legge così come è potrebbe apparire non conseguente, tra le premesse e quelle che sono le conclusioni a cui addiviene in materia di assunzioni.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Carelli. Ne ha facoltà.

* C A R E L L I . Senza dubbio il disegno di legge interviene in un momento molto opportuno. Sarebbe stato però meglio sollecitare l'approvazione nell'altro ramo del Parlamento del disegno di legge approvato dal Senato sulla denominazione di origine dei vini e delle proposte, approvate anche dal Senato, di delega circa la repressione delle frodi nella preparazione del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti. Non vedo perchè questi due disegni di legge approvati dal Senato si siano fermati nell'altro ramo del Parlamento; certamente vi saranno delle ragioni plausibili sfuggite all'esame di quest'alta Assemblea.

Ma appunto perchè le questioni sono molto delicate e non era possibile affrontarle con l'ampiezza voluta sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista organizzativo, molto opportunamente il Senato ha approvato le proposte di delega al fine di porre il Dicastero responsabile, in questo caso il Ministero dell'agricoltura e foreste, in condizioni di approntare la legge relativa alla lotta contro le frodi nel settore specifico. Mi si dice che uno dei disegni di legge è stato bloccato perchè ostano motivi di carattere finanziario alla sua approvazione in quanto nell'articolo 2 n. 6, di quella proposta di legge è detto per esempio che l'istituzione di bollette di consegna per documentare i trasferimenti delle uve atte alla vinificazione non salvaguarda sufficientemente le norme vigenti in materia tributaria nel quadro specifico da me indicato. Ma era facile ovviare in un certo senso a questo ostacolo; bastava presentare un ordine del giorno il quale dicesse: nulla è invariato nei riguardi delle norme vigenti in materia tributaria. Oppure bastava inserire un emendamento in questo senso: « coordinando l'operazione con le norme vigenti in materia tributaria ».

In ogni modo mi permetto di esprimere, da questa sede, il voto che l'altro ramo del Parlamento, rendendosi conto dell'importanza dei provvedimenti da noi approvati e che verrebbero in un certo senso a completare il provvedimento che stiamo per approvare, possa nel più breve tempo approvare quello che già noi abbiamo approvato.

Il disegno di legge al nostro esame è senza dubbio rispondente alle esigenze, siano esse tecniche, siano esse organizzative, che si avvertono in questo settore. Non sono però del parere del senatore Gatto di limitare i titoli accademici ai fini della partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 23 del disegno di legge e dalla relativa tabella. Nell'articolo 23 è detto che noi abbiamo 92 funzionari ispettori sanitari, che dovrebbero essere scelti principalmente tra la classe medica...

G A T T O . Allora modifichiamo l'articolo 13.

* C A R E L L I . Senonchè non è solo il medico competente in materia di analisi. Abbiamo il chimico farmacista che è bromatologo, abbiamo il chimico in genere, abbiamo il chimico industriale, abbiamo l'ingegnere chimico, abbiamo il veterinario, abbiamo anche il laureato in scienze biologiche e vorrei chiedere all'onorevole Ministro e all'onorevole relatore, se nella classe delle scienze biologiche intendono comprendere anche i laureati in scienze agrarie. Se la risposta sarà positiva, io non presenterò emendamenti, ma in caso contrario mi riterrò autorizzato a presentare un emendamento aggiuntivo per includere tra i tecnici, che potranno prendere parte ai concorsi, anche i laureati dalla fa-

coltà di scienze agrarie. Io faccio anche rilevare, signor Ministro, che presso il Ministero dell'agricoltura, esiste un'organizzazione la cui attività potrebbe essere utilizzata in coordinamento con l'attività che dovrebbe essere sviluppata dal Ministero della sanità.

Esiste la Direzione generale dell'alimentazione, esistono gli ispettorati provinciali e regionali dell'alimentazione. Perchè non utilizzare questi organismi che ptrebbero collaborare efficacemente ai fini repressivi, ai fini dell'indagine, ai fini dell'istruzione delle pratiche, ai fini della ricerca delle frodi? Evidentemente il Ministero dell'agricoltura potrebbe mettere a disposizione questo suo ben organizzato reparto per collaborare efficacemente con la nuova organizzazione che intende sviluppare il Ministero della sanità. Si potrebbero utilizzare tante intelligenze in un settore importante sì, ma che potrebbe essere più importante se potessimo aggiungere, all'attività già svolta, quella della repressione delle frodi.

È questo che volevo dire, onorevole Ministro. Dobbiamo cercare la collaborazione tra i vari Dicasteri, ed evitare la dispersione delle attività; dobbiamo coordinare le varie iniziative per permettere un maggior rendimento del lavoro ed una più decisa attività repressiva nell'interesse della nostra economia.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Monni. Ne ha facoltà.

M O N N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, su questo argomento intervenni in modo molto particolare nel 1958 in quest'Aula. Ministro dell'agricoltura era l'onorevole Ferrari Aggradi. Ciò che dissi allora confermo oggi, non solo, ma vorrei confermarlo in maniera ancora più severa. La materia delle frodi nella preparazione delle sostanze alimentari, nella loro conservazione e vendita è quanto mai di attualità ed è quanto mai importante. Io rivolgo parole di viva lode alla fermezza ed all'attenzione con cui l'onorevole Ministro ha dimostrato di trattare questa materia, dando prova di avere bene inteso quanto l'opinione pubblica si preoccupi del problema. Rilevo con piacere che la relazione del senatore Alberti è particolarmente diligente, del resto come sempre, e convengo con lui su tutte le considerazioni che egli ha fatto.

Onorevoli senatori, c'è un campo in cui probabilmente non abbiamo ancora fissato bene gli occhi, cioè quello della pubblicità. Pochi giorni orsono alla televisione si discuteva delle vendite e delle vendite a premio. (*Approvazioni*).

A L B E R T I , *relatore*. Compreremo anche il pane con i regali!

M O N N I . Ora io ho avuto l'impressione, meditando mentre ascoltavo e vedevo, che non ci si sia resi conto completamente della gravità e della serietà del problema. Secondo me l'oggetto principale di tutto questo problema è la salute pubblica, è la preoccupazione per la salute pubblica. Devo dire che coloro che producono e mettono in vendita sostanze adulterate sono persone senza scrupoli, persone che non hanno la benchè minima preoccupazione della salute altrui, ma hanno la sola preoccupazione del proprio guadagno. Ed allora noi parlamentari abbiamo il dovere e la responsabilità di difendere i cittadini da danni e pericoli. Io non dico che tutti i prodotti ai quali si fa pubblicità siano adulterati; neanche per sogno! Non penso questo; ma a me basta pensare all'ipotesi che la televisione o la R.A.I. possano anche una sola volta, onorevole Ministro, fare pubblicità ad un prodotto che poi risulti sicuramente dannoso alla sanità. Basta considerare un caso potenziale per farci ritenere che ad un certo punto forse bisognerà riflettere se sia o no il caso di vietare che la televisione si presti a fare pubblicità a prodotti destinati alla pubblica alimentazione. (*Approvazioni*).

P A L U M B O G I U S E P P I N A . Un milione al minuto.

M O N N I . Onorevole collega, può darsi che conti anche il milione al minuto, come

lei dice, ma questo io non lo credo. Io credo giusto che la televisione, in omaggio alla libertà — e sempre in omaggio alla libertà — consenta che anche coloro che fabbricano, o producono o vendono prodotti si servano di questo mezzo potentissimo di propaganda.

Ora, occorre porre dei limiti, perchè se — come è pensabile — tutti coloro che hanno interesse a vendere e ad allargare la cerchia delle loro vendite, si serviranno della televisione, evidentemente un bel giorno la televisione non avrà spettacoli di alcun genere, e assorbirà tutto il suo tempo nella pubblicità. E questo credo che non sia desiderabile, nè che alcuno lo possa desiderare!

Invito perciò l'onorevole Ministro a discutere di ciò con il suo collega che si preoccupa di queste cose e, eventualmente, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che ha competenza per la R.A.I.-TV.

D E L U C A L U C A . E quel ragazzo, con « Quando, quando, quando » prende 500 mila lire per sera!

M O N N I . Onorevoli colleghi, c'è un tema molto importante, che io avevo accennato — come ho detto — nel 1958 riguardante la differenza tra fabbricazione e produzione di sostanze alimentari.

Onorevole Ministro, è giusto che al suo Ministero siano date facoltà più ampie, poteri più ampi e mezzi maggiori perchè ella possa prevenire pericoli gravi; ma io la prego di vedere la profonda differenza che esiste tra derrate fabbricate e sostanze genuine prodotte.

Parlai, nel 1958, in sede di bilancio dell'Agricoltura, appunto perchè, preoccupato e allarmato — come è allarmata l'opinione pubblica — dal fatto che molto di ciò che all'alimentazione deve provenire da naturale produzione, provenga, invece, più spesso, da fabbricazione industriale. Lo comprendo; oggi si ritiene che l'industrializzazione, tutto quello che può essere industrializzato, costituisca il toccasana della pubblica economia, della ricchezza. Lo capisco; però in materia di alimentazione questo non dovrebbe avvenire! Capisco l'industrializzazione di qualunque altra cosa, ma non riesco a comprendere quando leggo « vino fabbricato », « olio fabbricato », o altre sostanze alimentari fabbricate, fabbricate, non prodotte!

L'onorevole Ministro può scoprire, meglio di quanto altri possa, dove e come si produce e dove e come si fabbrica. E allora ha già un indirizzo preciso da seguire: deve impedire le fabbricazioni, le sofisticazioni e la vendita come prodotto genuino di ogni sostanza artefatta e pericolosa.

Fabbricazione significa arte, significa adulterazione e sofisticazione, significa frode! Ecco la distinzione ed ecco il punto su cui desideravo richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro. Le pene non sono severe! Un collega del settore di sinistra diceva che ci vuole il carcere.

Sì, è vero! Per taluni fabbricatori di sostanze alimentari sofisticate non ci vogliono multe, perchè vi è gente che guadagna miliardi con le sofisticazioni! Ci vuole veramente la privazione della libertà personale, ci vuole rigore, onorevole Ministro! Lo dica al suo collega della Giustizia! Chi difende la salute pubblica non può avere debolezze di alcun genere! Io la invito, onorevole Ministro, ad essere ancora più severo di quanto si è dimostrato fin ora!

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che i senatori Indelli e D'Albora hanno presentato due ordini del giorno. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

« Il Senato,

considerato che l'Italia è l'unico Paese della Comunità europea nel quale viene imposto un limite di umidità del 14,50 per cento delle farine;

considerato ancora che a seguito della meccanizzazione dell'agricoltura è diventato problematico per l'industria della molitura produrre farine aventi una percentuale di umidità inferiore al 16 per cento,

invita il Governo a tener presente, nella formulazione del regolamento, che al grado

di umidità delle farine venga imposto un limite ragionevole nella percentuale di umidità tollerata del 16 per cento;

« Il Senato

fa voti al Governo affinchè la disciplina delle saldature con piombo dei recipienti destinati a contenere sostanze alimentari sia regolata dopo attento esame affinchè il piombo, anche se presente in minime tracce, non abbia influenza nociva sul contenuto. Comunque si richiede che tale presenza debba essere accertata e valutata secondo la prassi più rigorosa delle leggi internazionali vigenti in proposito ».

P R E S I D E N T E . Poichè i senatori Indelli e D'Albora sono assenti, s'intende che abbiano rinunciato a illustrare quest'ordine del giorno.

Ha pertanto facoltà di parlare l'onorevole relatore, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno presentato dalla Commissione:

« Il Senato,

considerata la complessità dei compiti che si profilano ai poteri pubblici in argomento di controllo della genuinità dei prodotti alimentari, della razionalizzazione dei tipi di produzione, della coordinazione delle leggi e regolamenti in materia, anche per affrontare nel migliore modo la concorrenza internazionale,

invita il Governo a promuovere la formazione, come si è fatto in altri campi della legislazione (ad esempio, per la scuola), di una commissione mista di tecnici e di parlamentari intesa a suggerire gli aggiornamenti opportuni per la maggiore ampiezza e applicabilità di tutte le norme dirette a eliminare le cause di permanente preoccupazione dell'opinione pubblica ».

A L B E R T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia è stata lungamente discussa in seno alla Commissione di igiene e sanità, al tempo della formulazione della legge n. 283: formulazione che richiese una lunga serie di discussioni, la quale si prolungò per sette ponderose sedute. Le modificazioni che si apportano con lo strumento legislativo in esame rispondono all'esigenza non solo di riparare qualche omissione, poichè la legge n. 283 fu discussa sotto la pressione dell'opinione pubblica, ma anche di acquisire gli ultimi ritrovati della scienza, quale risulta dai risultati di congressi internazionali e convegni *ad hoc* che si sono tenuti nelle diverse Nazioni.

La materia, ripeto, è in continua evoluzione; ed è per questo che abbiamo presentato un ordine del giorno che richiede la costituzione di una Commissione mista di parlamentari e di tecnici, similmente a quanto si è fatto nel campo della scuola, per tener dietro al continuo, incessante progresso nel campo specifico, ed alla coordinazione legislativa e organizzativa che necessariamente ne deve discendere.

Gli oratori che hanno preso la parola su questo argomento sono stati i colleghi Pasqualicchio, Romano, Gatto, Carelli, e infine il senatore Monni, che già si interessò della questione in occasione della discussione del bilancio dell'Agricoltura. Io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione, e li ringrazio non solo delle buone parole, le quali possono lusingarmi personalmente, ma anche dell'*animus* che hanno posto nel concorrere alla messa in evidenza dell'importanza di questo strumento legislativo.

Al collega Pasqualicchio ripeto che la contraffazione e l'adulterazione rappresentano un fenomeno patologico, legato alla stessa vita associata di oggi; fenomeno patologico che si sviluppa meglio dati i mezzi di cui dispone la chimica truffaldina, come ho detto a più riprese, sia nella relazione sia *in* occasione delle discussioni in seno alla Commissione.

Una particolare menzione merita l'accenno alla questione dei grassi, specialmente dell'olio. I grassi sono uno dei princìpi alimentari fondamentali, per i quali la storia della medicina, la storia dell'alimentazione e la storia in generale ricordano le più terribili carestie, specialmente in occasioni di guerre e di congiunture ossidionali, con le peggiori iconografie di emaciazione della per-

sona umana (negli Imperi centrali durante la prima guerra mondiale, e specialmente nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale). I grassi sono dunque princìpi alimentari di grande importanza, d'importanza essenziale e quindi hanno un loro prezzo, che corrisponde in effetti come proporzione all'importanza nutrizionistica (se mi si consente la parola). La frode nel campo dei grassi è frequente e quindi da riconoscersi tempestivamente e da sottoporsi a continuo sospetto e controllo.

Nel settore dell'olio è stato fatto un progresso specialmente con i metodi fisici, giacchè è quasi sempre possibile accertare la contraffazione e l'adulterazione anche con la gascromatografia e la spettrofosometria; altrettanto non è accaduto subito dopo la introduzione dei grassi idrogenati, poichè, a questo proposito, l'uso dei grassi di provenienza esotica è troppo esteso e recente. Mi riferisco specialmente ai grassi idrogenati complessi ottenuti da oli di semi svariati, i quali ultimi per il loro elevato livello di saturazione e le trasformazione molecolari non hanno tutti un potere nutritivo-biologico uguale. Si sa che alcuni sono troppo ricchi di acidi grassi saturi, i quali presentano inconvenienti nei processi di nutrizione specialmente delle persone di età avanzata, per lo meno di età provetta. Ma il discorso si farebbe troppo lungo: basti aggiungere che nel Nord-America si vuole garantire una presenza minimale di acidi grassi insaturi anche nei grassi idrogenati.

Circa l'identificazione e la coordinazione dei metodi di analisi (l'Istituto superiore di sanità credo che abbia ormai approntato un progetto di coordinazione e di aggiornamento) è quanto mai da perseguire un collegamento per i metodi di ricerca. Riguardo all'avviamento verso l'unificazione dei metodi d'analisi anche in sede internazionale, posso comunicare a questa Assemblea che è in corso la preparazione di un Codice sanitario internazionale, il quale, in sede di progetto, è preceduto da un *Codex alimentarius europaeus*, in elaborazione a Ginevra. Oggi, con le organizzazioni di livello europeo, è più facile procedere all'adozione di misure il più possibile similari e univoche. È interessante sapere su questo argomento che, in fatto di adulterazioni e sofisticazioni, molte volte lo scambio di prodotti fra Nazione e Nazione può condurre a conseguenze molto gravi, profilando nuovi problemi. Ricordai in quest'Aula il caso dell'avvelenamento da sostanze emulsionanti immesse nella margarina, che provocò un fenomeno collettivo di vera tossicologia di massa, con circa 100 mila casi di intossicati e cinque morti. L'episodio, occorso in Olanda (che occupò anche i lavori di quel Parlamento), era dovuto ad un particolare emulsionante, che veniva usato anche nelle finitima Germania; qualche partita di tale emulsionante sembra essere filtrata anche nella vicina Svizzera, e anche nel Canton Ticino (e probabilmente in Italia). L'emulsionante, pare, veniva immesso nella margarina per non far « scoppiare » la porzione di sostanza acquosa contenuta nei panetti di questo succedaneo del burro.

Il *Codex alimentarius europaeus* dovrebbe ovviare a questi pericoli, decretando, per così dire, mezzi di rilevazione e di informazione, ad esempio, di tali immissioni nocive, con particolari e semplici metodi d'analisi.

Debbo ringraziare anche il collega senatore Antonio Romano dell'apporto giuridico che egli ha fornito, sebbene dissenta, in parte, da lui circa l'aggravamento delle pene. Noi abbiamo cercato, nella seconda stesura del disegno di legge, di adeguare le pene alla possibilità di applicazione. Si sa per esperienza che le pene troppo forti, in una serie di reati che sono stimati non troppo gravi anche dall'opinione pubblica, portano alla inapplicabilità delle pene medesime. Sono stati mantenuti i minimi ed abbiamo proporzionato, al caso, i massimi.

Circa le pene da erogare per le frodi tossiche, esse non saranno mai adeguate. La frode tossica (io feci il caso dell'immissione di alcool denaturato rigenerato nel vino) non soltanto si condanna da sè, ma si condanna specialmente nei casi in cui — e qui parlo facendo una considerazione sociologica — il sacrificio delle famiglie meno provvedute, inteso a fornire, ad esempio, pochi centimetri cubi di vino al convalescente, può produrre un danno, per le sostanze denaturanti residue ancora presenti nella bevanda, in

luogo di dare quella piccola staffilata energetica benefica a organismi già provati dalla malattia.

V E N D I T T I . Bisogna modificare il Codice penale . . .

A L B E R T I , *relatore*. Noi vi diamo materiale per modificarlo. L'istituzione della figura della frode tossica credo faciliterà questo compito.

Ci sono poi le frodi non tossiche come, ad esempio, l'annacquamento del latte. Il senatore Gatto, navigato pediatra, vi può dire quali conseguenze da vero affamamento potrebbe subire il bambino, per il quale il medico fissa, secondo le analisi, nella sua ricetta dietetica uno sviluppo di 700 calorie per litro, qualora quel latte ne producesse assai meno a causa dell'immissione di acqua.

Questa è una forma di frode non tossica, ma forse è una frode, a lungo andare, piu grave, è un delitto di nuova configurazione per il quale credo che il Codice penale dovrà davvero essere a suo tempo modificato. Basterebbe però intanto interpretare con una certa estensione gli articoli 515 e 516 . . .

V E N D I T T I . Ma il titolo è diverso . . .

A L B E R T I , *relatore*. Si tratta comunque di un reato e la discussione su questo punto ci porterebbe molto lontano; non è però una discussione che possa essere affrontata con i ferri del mio mestiere.

Circa l'altra questione considerata dal senatore Romano, è certo che la moralizzazione di tutto questo campo deve portare alla maggiore utilizzazione sociale del denaro che, disgraziatamente, per il 50 per cento degli introiti, specialmente per quanto riguarda alcune classi sociali, si destina in Italia alla voce alimentazione.

Certo se domani i poteri pubblici — come è stato fatto egregiamente in Inghilterra nel periodo del razionamento bellico ed anche nel periodo susseguente, per cui in quel popolo è rimasta un'educazione alimentare di primo ordine — attraverso gli organi deputati a far ciò e perfezionati a dovere, sviluppassero nelle masse una coscienza dietetica intesa a far spendere il più possibile razionalmente il denaro destinato alla voce « alimenti », in modo che alla mensa familiare si acquisissero non soltanto cibarie con equilibrio in grassi, proteine e idrati di carbonio, ma anche prodotti dotati della più facile digeribilità e assimilabilità, noi avremmo fatto un grande progresso. E quanto emerge da questa discussione credo sarà materia di applicazione da parte dei poteri pubblici al piu presto.

Circa quanto argomentava il collega Romano rispetto alla razionalizzazione della dieta alimentare, debbo dire che l'azione punitiva in questo campo richiama anch'essa l'attenzione su altrettali problemi, e la pubblicazione delle sentenze per esteso non sarebbe da tenere in non cale; noi leggiamo sui giornali le denunce dei contraffattori di vini, dei contraffattori di formaggi, per esempio, o di burro, ma raramente leggiamo delle condanne loro inflitte; oppure leggiamo notizie di certi processi che si sono celebrati e conclusi, dopo 8-9-10 anni. Esempio: nel caso del glicol-etilenico usato nella sofisticazione dell'olio in Liguria, la notizia è pervenuta ai lettori più attenti dei giornali locali circa 9 anni dopo l'inizio del procedimento.

La prima moralizzazione dovrebbe procedere dalla pubblicazione delle sentenze, e dalla loro esemplarità.

Circa quanto ha detto il senatore Gatto siamo perfettamente d'accordo. La complicazione della vita associata, del processo produttivo impone una specializzazione degli organi ispettivi. E a far ciò si provvede con le norme che verranno suggerite dal senatore Gatto per le tre branche di specializzazione chimico-biologica, ingegneresca, e igienico-sanitaria. Per quanto attiene all'istituto della nutrizione di cui io ho genericamente parlato testè, esso sarà un organo egregio che si presterà ad aggiornare queste nuove reclute del corpo ispettivo e a renderle armate di scienza nutrizionistica di fronte ai pericoli mediati e immediati procedenti dalle sofisticazioni le quali precedono, come ho detto, bene spesso la chimica ufficiale. La chimica truffaldina, anzi, talvolta si avvale di nuovi macchinari che non sono neanche

descritti dai cataloghi che vanno per le mani di tutti.

Circa quanto argomentava il senatore Carelli certamente, a rigore, la laurea in scienze agrarie si può intendere come proveniente da studi che hanno attinenza e interferenza col campo biologico; la fisiologia vegetale, la chimica agraria, chimica biologica per tanta parte, certamente comportano una preparazione, in fatto di disciplina e di metodologia biologica, dei laureati in scienze agrarie. Non so se gioverà stabilire una proporzione fissa di unità di queste nuove reclute rispetto alle altre degli organi ispettivi; e cio sarà cura del Potere esecutivo domani, specialmente quando saranno fissate le interferenze con gli organi consimili che dipendono dal Ministero dell'agricoltura.

Circa quanto ha osservato il senatore Monni sulla pubblicità televisiva sono pienamente d'accordo con lui, come è certamente d'accordo tutta la Commissione. Noi abbiamo delibato siffatto argomento sia in Commissione che in quei discorsi di peripato che seguono allo scioglimento delle sedute delle Commissioni quando si procede a giudicare anche dal punto di vista sociologico con metro scientifico certe estrinsecazioni della moda. Oggi c'è la moda di reclamizzare, come si dice malamente, i prodotti alimentari alla televisione e di unirli a un richiamo specialissimo dovuto a regali. Faremo forse come Mida; domani troveremo i gettoni d'oro nel pane ridotto alla minima espressione. (*Ilarità*). E quando saremo all'alimentazione in pillole — per me sarà sempre un'utopia perchè credo che lo stomaco e l'intestino siano fatti per qualche cosa; forse ci arriveremo col progresso dell'astronautica, ma fin adesso l'alimentazione in pillole resta pur sempre un'utopia, un'ipotesi di fantascienza — l'inventiva dei pubblicitari escogiterà chissà che trovata: ci sarà di quando in quando anche un brillante o un diamante rinserrato nelle pillole ed allora potremo reclamizzarle nel modo dovuto. Talchè non stonerà il prezzo della speranza anche nel pane quotidiano, quel pane quotidiano che noi socialisti, una volta — questa è una vera e grande utopia da rispettare, e il nostro collega Zanardi che qui sedette nella prima legislatura parecchie volte come amministratore di Bologna ebbe ad illustrare questa generosa utopia — pensammo di poter dare gratis, perchè del pane diceva appunto il buon Zanardi non ci si ubriaca, il pane si mangia solo fino a sazietà. Ma queste sono generose fantasie che mi riportano a tempi ormai lontani!

La moralizzazione in questo campo è da perseguire il più possibile con i mezzi piu acconci. Uno dei mezzi è la moralizzazione della pubblicità, soprattutto televisiva. A questo riguardo, circa le vendite con i regali, un nostro collega, il senatore Banfi, avvisò l'opportunità di mettere in guardia i poteri pubblici e con una circostanziata interrogazione, che reca il n. 3192, interessò il Ministro dell'industria. Questi comunicò una dettagliata risposta, dalla quale si evince che alcuni criteri possono giovare a normalizzare lo speciale settore e alcune misure, provenienti da queste intenzioni di moralizzazione, saranno già in applicazione nel 1963.

Tali criteri generali, diceva la risposta ministeriale, possono così riassumersi: 1) il valore del premio offerto non deve risultare superiore al 10 per cento del prezzo di vendita dei prodotti che il consumatore deve acquistare per avere diritto al prezio; 2) deve essere esplicitamente riconosciuto agli acquirenti il diritto di ottenere, in sostituzione del premio offerto e senza alcun ulteriore pagamento, un quantitativo del prodotto propagandato che, in base al prezzo di vendita dello stesso, risulti pari al valore del prezzo offerto, valore che deve, quindi, essere precisato per ciascun premio e reso noto ai consumatori (è materia opinabile, ma potremmo moralizzare e facilitare la procedura); 3) le imprese produttrici debbono assumere l'obbligo di provvedere direttamente alla consegna dei premi ai consumatori. Ciò al fine di evitare che i venditori dei prodotti propagandisti siano costretti a tenere nei propri negozi articoli non rientranti tra quelli che sono autorizzati a porre in commercio. Dato lo scopo della disposizione di cui sopra, in tutti i casi in cui gli acquirenti chiedano, in sostituzione del premio, un quantitativo di prodotto dello stesso valore, la consegna potrà essere effettuata anche tramite il rivenditore; 4) i commercianti potranno essere

autorizzati a svolgere operazioni a premio solo quando le operazioni stesse prevedano la concessione di premi costituiti da merci che essi sono autorizzati a porre in commercio o quando — trattandosi di altre merci — sia prevista una forma di consegna dei premi che non richieda la necessità di tenere nei negozi di vendita al pubblico merci diverse da quelle previste nelle relative autorizzazioni per l'esercizio dei negozi. Sin qui la risposta.

A quanto pare, vi è una tendenza a moralizzare davvero questo campo e spero che le misure si perfezioneranno sempre più, illuminate anche da quanto la scienza della nutrizione potrà apportarci in senso di educazione alimentare generica.

Ripeto che il nostro dovere è di perseguire e dilatare questa educazione alimentare sui dati che ci offre la scienza, sia in sede pura che in sede applicativa.

Alcuni ordini del giorno sono stati presentati a questo riguardo. Noi ne vorremmo aggiungere un altro, che credo cada acconcio in questa discussione e che è stato letto dal Presidente.

Ringraziando i colleghi che hanno voluto spendere qualche parola di apprezzamento per la mia fatica, che è durata parecchi mesi e che si è conclusa nella relazione che è stata, a quanto ho appreso dagli oratori che sono intervenuti questa sera, ampiamente e tempestivamente letta, io mi rimetto alla relazione stessa in ciò che vi è scritto e in ciò che vi è sottinteso, augurandomi che l'*iter* di questo disegno di legge possa rapidamente perfezionarsi nell'altro ramo del Parlamento, e prima che la legislatura spiri possa esser disciplinato questo campo dell'alimentazione e della nutrizione, che preoccupa tutti i poteri pubblici e preoccupa le masse per le ragioni che ho accennato: *primum vivere, deinde philosophari*. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Onorevole Presidente, ho una preoccupazione — che considero quasi pregiudiziale — che debbo per dovere di coscienza sottoporre a lei e al Senato. L'altro ramo del Parlamento mi ha fatto pervenire delle osservazioni sugli emendamenti che sono stati predisposti dalla Commissione di sanità del Senato. Ora, siccome amerei proprio che il voto conclusivo dell'ottimo relatore senatore Alberti, che ringrazio ancora una volta per la collaborazione attiva che ha dato, si realizzasse al più presto, vorrei evitare, onorevole Presidente, che questo disegno di legge andasse all'altro ramo del Parlamento per poi ritornare a questo: nel qual caso non so se faremmo in tempo a farlo diventare legge operante.

Mi permetto quindi, signor Presidente, di pregare lei ed il Senato, se lo consentono (sono pronto a rispondere ed a discutere su tutti gli articoli e gli emendamenti), di rinviare la discussione a domani. Io questa sera prenderei contatto con gli onorevoli parlamentari dell'altro ramo del Parlamento per sentire quali sono le loro osservazioni e le prospetterei al Senato domani per evitare così l'andata ed il ritorno del disegno di legge; ciò che è nei voti di tutti che debba evitarsi. Se l'onorevole Presidente lo consente ed il Senato è d'accordo, io ne sarei lieto. In caso contrario senz'altro inizio la risposta riconfermando che sono pronto anche a discutere gli articoli e gli emendamenti.

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Io non ho niente in contrario, e credo di poter parlare a nome del mio Gruppo, a che la richiesta del Ministro di rinviare la discussione a domani sia accolta, ma non per i motivi che ci ha espresso; anzi vogliamo che resti ignorata la motivazione che l'onorevole Ministro ha dato a questa richiesta. Signor Presidente, penso che non sia possibile che l'altro ramo del Parlamento, così come non sarebbe possibile per il Senato, si ingerisca nelle nostre discussioni quando non è il luogo e l'ora. La Camera potrà fare tutte le osservazioni che crederà, ma non già pretendere o chiedere che si rinvii una discussione perchè ritiene

di non approvare i nostri emendamenti. Quindi, signor Ministro, vorrei che nel verbale questo non risultasse e che il rinvio non fosse concesso per questo motivo ma esclusivamente perchè il signor Ministro possa prendere tutti i contatti che crede con l'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, onde permettere all'onorevole Ministro della sanità un esame approfondito degli emendamenti, aderisco al suo invito e rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Grazie.

Approvazione di procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 658-B

P R E S I D E N T E . Comunico che dal prescritto numero di senatori, membri della 1ª Commissione, è stata chiesta l'adozione della procedura d'urgenza per il disegno di legge: « Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero » (658-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Avverto che, non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 2441

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Chiedo che il Senato adotti la procedura d'urgenza per il disegno di legge relativo all'integrazione delle indennità ai giudici della Corte costituzionale (2441).

P R E S I D E N T E . Senatore Monni, il disegno di legge è già stato assegnato alla 1ª Commissione permanente in sede deliberante, per cui è da prevedere che esso sarà preso in esame quanto prima.

M O N N I . D'accordo, signor Presidente. Non insisto nella richiesta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I , *Segretario*:

Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere in base a quale norma della nostra Costituzione, sorta dall'eroica lotta dell'antifascismo e della Resistenza, il Prefetto della provincia di Mantova è intervenuto per far ritirare al Consiglio comunale di Gonzaga la decisione di acquistare alcune copie del volume « Aula IV » (per un importo complessivo di lire trentamila).

Detto Consiglio comunale aveva deliberato all'unanimità (su proposta del Comitato per le celebrazioni dell'Anniversario della Liberazione) di offrire in omaggio ed in forma solenne, agli antifascisti del Comune già condannati dal Tribunale speciale, una copia del citato volume, il quale non è un'opera di parte, ma la raccolta di tutte le sentenze pronunciate dal Tribunale speciale contro gli antifascisti di ogni corrente politica.

Si tratta di una semplice opera di obiettiva e scrupolosa documentazione, riconoscente testimonianza del sacrificio degli antifascisti processati e condannati dal Tribunale speciale che pagarono con la vita o con molti anni di prigionia la loro lotta per ridare al popolo italiano l'indipendenza e la libertà (1612).

SECCHIA, TERRACINI, ZANARDI, SCOTTI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della sanità, premesso che le materie plastiche destinate all'imballaggio

delle sostanze alimentari devono soddisfare due fondamentali requisiti:

1) garantire la protezione efficace e completa degli alimenti contenuti senza impartire loro odore o sapore estraneo;

2) non cedere ad essi alcuna sostanza fisiologicamente nociva;

che del complesso e importante argomento si è occupata anche la 11ª Commissione permanente del Senato nella discussione del disegno di legge sulla « Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (1257), sottolineando in quella sede l'urgenza di una regolamentazione che esiste da tempo severa in molte altre Nazioni, nonchè la competenza preminente del Ministero della sanità,

si domanda se il Ministro sia a conoscenza che in alcune città come Bologna, Modena e più recentemente Milano, il latte delle « Centrali » viene immesso al commercio in « contenitori di materia plastica »; se non ritenga opportuno che queste produzioni, richiedenti anche speciali impianti, vengano preventivamente autorizzate; se nel caso particolare si possa comunque essere certi sotto il profilo igienico-sanitario della loro innocuità, considerando che l'alimento contenuto è ricco anche di grasso (*già interr. or.* n. 1406) (3586).

SAMEK LODOVICI, CRISCUOLI, BERGAMASCO

Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo, per conoscere la realtà della situazione attuale in relazione alla progettata autostrada del Brennero, il cui ritardo è motivo di gravi ripercussioni e di possibile modificazione delle attuali correnti di traffico, specialmente automobilistico.

L'intensificazione di esso, che nel 1962 ha superato di gran lunga quello, pur molto intenso, verificatosi negli anni scorsi per le provenienze dalla Baviera e dall'Austria, il cui turismo è tradizionalmente sviluppato sulle strade del Brennero, ha provocato degli intasamenti eccessivi da rendere lentissimo ed esasperante il transito delle migliaia e migliaia di automobilisti. Questo gravissimo inconveniente può determinare una deviazione di traffico per la via Svizzera, deviazione che sarebbe poi più che difficile neutralizzare, e con ripercussioni nocive e definitive sull'industria turistica delle zone servite dalla strada del Brennero.

L'adeguamento alle esigenze, sempre crescenti di tale essenziale arteria, mediante la autostrada, da costruirsi con carattere di estrema urgenza, come unica efficace soluzione dell'imponente problema, è stato unanimemente rilevato nella recente conferenza stampa sul « problema delle strade alpine congiungenti la Baviera all'Austria ed alla Italia » organizzata dall'Associazione bavarese degli albergatori e degli esercenti dei pubblici esercizi, alla quale hanno partecipato i principali esponenti del turismo bavarese ed austriaco e numerosi giornalisti anche italiani.

L'interessamento, che proviene da iniziative estere, come quella segnalata, mentre conforta per il senso di collaborazione che dimostra nella comune visione di interessi turistici importanti, che riflettono i rapporti con i Paesi vicini in una regione fra le più belle del mondo, costituisce un contributo di consensi, ed una garanzia di proficui risultati per accelerare l'inizio dei lavori di questa opera grandiosa, qual è l'autostrada del Brennero, per la quale, già altre volte, ha avuto occasione d'intrattenere i Ministri interessati (3587).

GRANZOTTO BASSO

Al Ministro dei lavori pubblici, perchè voglia prendere in esame la situazione di estremo disagio causata dalle abbondanti nevicate nelle zone alpine circa il mantenimento della viabilità. Particolarmente si è riscontrata l'assoluta insufficienza dei mezzi meccanici messi a disposizione dei diversi compartimenti dell'A.N.A.S. e specie di quello di Bolzano.

In modo particolare si è rilevato che l'unico spazzaneve dislocato nella zona di Fadalto non è assolutamente sufficiente essendo l'unico mezzo messo a disposizione per il tratto di strada che dal confine della provincia di Belluno giunge fino a Perarolo sul

l'unica strada statale per Cortina d'Ampezzo (strada statale n. 51).

Infatti, data la lunghezza del percorso (circa chilometri 65) anche con il mezzo meccanico continuamente in funzione, se la neve cade per oltre due ore, un solo spazzaneve, e antiquato, è assolutamente insufficiente a garantire la tempestiva eliminazione della neve dal piano stradale. Il lavoro si risolve in un fatica di Sisifo in quanto, prima che il mezzo ritorni al punto di partenza, il piano viabile si ricopre nuovamente di neve e questa, rapidamente, anche per la compressione esercitata dai veicoli transitanti, si trasforma in una pericolosa lastra di ghiaccio.

Il Compartimento dell'A.N.A.S. di Bolzano ha fatto del suo meglio per rendere la strada transitabile nei limiti del possibile; esso però, ovviamente, non può sopperire con la buona volontà alla mancanza degli indispensabili mezzi meccanici.

È pertanto necessario che da parte dell'A.N.A.S. sia aumentato il parco macchine del citato Compartimento di Bolzano di almeno due moderni spazzaneve, di cui uno da dislocarsi sul tratto di strada sopra indicato, in aggiunta a quello esistente (3588).

GRANZOTTO BASSO

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati per il riattamento di alcune strade della provincia di Belluno, da tempo statizzate e che si trovano in condizioni deplorevoli tanto da potersi considerare intransitabili, specialmente in tempo d'estate.

In particolar modo si segnala il vero stato di abbandono in cui sono lasciate le strade del Passo Giau e di quello di Croce d'Aune che sono di particolare carattere turistico, ed altresì quella n. 141 Arten-Monte Grappa.

Quest'ultima si impone per la sua importanza di collegamento, essendo l'unica che consente di accedere al Monte Grappa dalla provincia di Belluno, attraverso la conca di Seren, con notevole riduzione di percorso, evitando il lungo giro dalla valle Cismon per Bassano, oppure dal corso del Piave per Quero Pederobba e risalire verso Bassano.

Si tratta, peraltro, di un'arteria di un grande valore storico essendo stata tracciata in occasione della guerra Italo-Austriaca (1915-1918), nella lunga battaglia del Grappa, per il collegamento del sistema montano del Grappa, con la conca di Feltre, tracciato che ebbe a superare imponenti difficoltà orografiche e che costituisce il valico più idoneo per giungere alla cima, sacra nella tradizione dei combattenti, e per scendere sul versante opposto, per le strade Cadorna alle strade della pianura veneta.

Tale arteria rappresenta, oltre al sensibile accorciamento di grandi distanze, un patrimonio turistico e storico di alta importanza, per cui dovrebbe costituire ragione di particolare interessamento da parte dell'A.N.A.S. (3589).

GRANZOTTO BASSO

Al Ministro della pubblica istruzione. Alla fine dell'anno scolastico 1959-60 il Ministero della pubblica istruzione, a mezzo di un affisso murale, istituiva per l'anno scolastico 1960-61 presso l'Istituto professionale di Stato per il commercio « G. Mazzini » di Milano - Corso di Porta Vigentina n. 15, un corso quadriennale per le seguenti sezioni:

a) Segretaria di azienda;

b) Corrispondente commerciale in lingue estere;

c) Contabile di azienda.

Con circolare del Ministero della pubblica istruzione del 30 giugno 1962, n. 273, a firma del ministro Gui, si riduce il corso ora quadriennale a triennale ed il promesso diploma di secondo grado al valore di terzo grado, cioè pari grado con le medie inferiori, di conseguenza tutti gli anni fatti in più delle medie inferiori (tre o quattro anni) non apporterebbero nessun beneficio al diploma.

I giovani studenti hanno protestato, astenendosi dalle lezioni.

I signori Presidi delle diverse scuole professionali, in una loro riunione, hanno cercato di fare pesare il loro parere, in opposizione alla circolare.

Finora sono state fatte delle promesse non chiare, esami integrativi non bene spiegati.

I professori preposti all'insegnamento sono tutti delle medie superiori.

Le tasse scolastiche per la frequenza del corso, sono pari agli Istituti tecnici superiori.

Il numero degli studenti, in tutta Italia, che frequentano questo tipo di scuola, è di circa 40.000.

Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere se quanto sopra corrisponde alla realtà e come verranno risolti la questione e lo stato di disagio (3590).

NENCIONI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quale contributo da parte dello Stato è stato disposto sia concesso ai sensi delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, e 25 gennaio 1962, n. 11, ai Comuni del biellese colpiti nella estate 1962 da persistente e grave siccità che ha provocato irreparabile, ingente danno ai raccolti della regione.

L'Ispettorato dell'agricoltura della provincia di Vercelli ha recentemente risposto alle istanze degli Enti interessati che « per i danni sopraindicati non è previsto l'intervento diretto dello Stato ».

Le leggi sopracitate parlano di danni provocati da « avversità atmosferiche », tra queste avversità è evidentemente compresa la siccità perchè essa è non meno dannosa, in molti casi, della grandine, delle alluvioni, eccetera.

Poichè, al di sopra dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, è al Ministro dell'agricoltura che compete stabilire quali sono le zone da includersi tra le indennizzabili e prendere ogni decisione, l'interrogante, mentre si permette di sottoporre alla sua attenzione la questione, chiede di avere una cortese risposta in merito (3591).

SECCHIA

Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se le norme dettate dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, che prevede la rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali e contadine nella Commissione tecnica e provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, siano state rispettate dal Prefetto di Alessandria in merito alla costituzione della suddetta Commissione.

Risulta all'interrogante che dalla nuova Commissione tecnica per l'equo canone della provincia di Alessandria, sono stati esclusi i rappresentanti dell'Alleanza provinciale dei contadini, in aperta violazione non solo del principio democratico ma anche del disposto della legge n. 567.

Qualora l'inadempienza non sia corretta sarebbe perpetuata la palese ingiustizia di privare una parte degli affittuari della provincia di Alessandria del loro diritto di partecipare all'elaborazionne della nuova tabella per l'equo canone (3592).

BOCCASSI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere a che punto si trovi il progetto per la idrovia laghi di Mantova-Tartaro-Porto Levante che la recente enorme siccità del Po, riscontrata nel 1962, ha reso indispensabile e urgente (3593).

MERLIN

Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se siano informati della delicata situazione determinatasi in molti Comuni della provincia di Bari a causa delle abbondanti nevicate.

Risulta agli interroganti che le lamentate avversità atmosferiche costringono i lavoratori di quei Comuni a domandare alle Amministrazioni comunali provvidenze immediate per soddisfare le più elementari esigenze familiari.

E per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per tranquillizzare quelle popolazioni che reclamano assistenza (3594).

MASCIALE, PAPALIA

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 23 gennaio 1963

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-

coledì 23 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 (2247-*Urgenza*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero (658-*B-Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 103).

La seduta è tolta (*ore 19,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari